SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

n. 67

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 18 dicembre 2014)

INDICE

BOTTICI ed altri: sullo smantellamento del reattore nucleare del CISAM in provincia di Pisa (4-01202) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*) Pag. 1799

BUEMI: sul servizio anagrafico del Comune di Castelverrino (Isernia) (4-02228) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1802

CAMPANELLA ed altri: sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia (4-02656) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 1805

DE POLI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare (4-01263) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1810

sull'adeguamento delle stazioni ferroviarie alle esigenze delle persone disabili (4-02050) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1827

DI BIAGIO: sulla gestione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa (4-02031) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*) 1830

sul mancato scorrimento delle graduatorie sui concorsi del Ministero degli affari esteri (4-02881) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*) 1833

FERRARA, SCAVONE: sul diritto di precedenza, nei trasferimenti a domanda, spettanti alle persone con disabilità (4-02145) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 1837

GIROTTO, CASTALDI: sull'acquisizione di una partecipazione rilevante di Cdp Reti SpA da parte di una società finanziaria cinese controllata dallo Stato (4-02781) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1840

sul servizio d'interrompibilità del carico nel sistema elettrico per l'anno 2013 (4-03061) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1844

GIROTTO ed altri: sullo speronamento da parte della marina militare spagnola di un'imbarcazione di attivisti di Greenpeace al largo delle Canarie (4-03048) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*) 1849

LUMIA: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare (4-01264) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1812

MANCUSO: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare (4-01291) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1814

MARAN: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare (4-01250) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1815

MAZZONI: sulla vicenda relativa alla cooperativa "Il Forteto" (4-01195) (risp. VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 1852

sul contrasto allo sfruttamento dei migranti clandestini in Italia (4-01450) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1858

PAGLIARI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare (4-02793) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1817

ROMANO ed altri: sull'equiparazione tra il personale civile e quello militare del Ministero della difesa (4-01931) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*) 1862

SANTANGELO ed altri: sul crollo di un viadotto in provincia di Agrigento (4-02464) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1864

STEFANI: sui problemi di ordine pubblico connessi al trasferimento di un campo nomadi a Vicenza (4-01388) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1869

sui problemi di ordine pubblico connessi al trasferimento di un campo nomadi a Vicenza (4-01652) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1870

sul periodo di trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione (4-02486) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1873

STEFANO: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare (4-02792) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1819

TOMASELLI: sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare (4-02791) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1822

BOTTICI, AIROLA, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, DE PIETRO, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, VACCIANO, PEPE, TAVERNA. - *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il Movimento 5 Stelle è da tempo impegnato sulla questione riguardante le operazioni di avvio dello sversamento delle acque di raffreddamento del reattore nucleare sperimentale della Marina militare (Cisam - Centro interforze studi e applicazioni militari) di S.Piero in Grado (Pisa);

lo sversamento riguarda circa 750.000 litri di acque radioattive, sulla cui decontaminazione e sicurezza non ci sono certezze, che saranno versate nel canale dei Navicelli per poi defluire in mare e sulle coste, depositandosi nei sedimenti così rischiando di contaminare la catena alimentare;

l'operazione riguarda materiale acquoso contenente parti di radionuclidi, conteggiate in trizio, e sta suscitando allarme nella popolazione residente nelle zone interessate;

considerato che:

la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio dell'Unione europea del 19 luglio 2011, al punto 31 dei considerando, definisce anche i doveri di informazione verso le popolazioni, e il dovere di coinvolgimento nelle decisioni delle autorità locali interessate;

la convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), recepita dalla legislazione italiana, è uno strumento internazionale volto a garantire all'opinione pubblica e ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia di processi decisionali di Governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l'ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 3-*ter*, sancisce la previsione del principio di precauzione;

l'Agenzia internazionale dell'energia atomica regola le disposizioni sulle pratiche di dismissione;

il decreto legislativo n. 230 del 1995, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari", fissa le regole generali in materia di radiazioni ionizzanti ivi comprese tutte le attività che riguardano i rifiuti nucleari;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183, recante "Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa", attribuisce la competenza al Ministero della difesa implicitamente escludendo i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del lavoro, della salute e dell'interno e gli enti locali;

considerato inoltre che:

il processo di smaltimento del reattore costituisce a tutti gli effetti un'attività di natura industriale-civile con possibili rilevanti ricadute sulla salute della popolazione e sull'ambiente, come testimonia il fatto stesso di voler sversare le acque al di fuori del sito militare del Cisam;

a parere degli interroganti l'attività di trattamento dei rifiuti radioattivi dovrebbe essere sottoposta alle prescrizioni autorizzative della legislazione civile e alle relative direttive in materia di valutazione di impatto ambientale ove applicabili: ma così non sta accadendo, proprio a partire dallo sversamento delle acque il cui impatto sull'ambiente andrebbe valutato anche in base a matrici ambientali da stabilire preventivamente e quindi con la possibilità di esprimere osservazioni di carattere tecnico e di opportunità da parte di tutti e tutte,

si chiede di sapere:

se, considerate le normali procedure in materia nucleare, siano stati coinvolti nell'*iter* autorizzativo del progetto di smantellamento anche i Ministeri della salute e dell'ambiente;

quali urgenti iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, per monitorare attentamente le acque di raffreddamento del reattore nucleare;

se non ritengano necessario acquisire le analisi promosse dall'Enea sulle acque *post* trattamento e precedenti allo sversamento, verificare i protocolli utilizzati e i risultati completi, comprensivi del quantitativo globale in Bquerel per litro o in altra unità di misura idonea nonché il profilo

chimico-fisico totale dell'acqua, compresa la misurazione di tutte le tipologie di radionuclidi, ed in particolare quelli preesistenti;

se non ritengano che i risultati delle analisi debbano essere sottoposti ad un ente terzo di controllo individuato e certificato, non interno al Ministero della difesa proprio come l'ente che ha prodotto le stesse analisi in occasione dello sversamento quale inizio del processo di smaltimento;

se non intendano adottare tutte le opportune iniziative al fine di verificare, attraverso la certificazione da parte di enti specializzati nel settore nucleare e sanitario, il rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e europea.

(4-01202)

(26 novembre 2013)

RISPOSTA. - Il reattore di ricerca a piscina "Galileo Galilei", sito nel Centro interforze studi e applicazioni militari (CISAM) di San Piero a Grado (Pisa), ha definitivamente cessato l'attività fin dal 1980 e negli anni seguenti sono state condotte tutte le attività necessarie, secondo le procedure più idonee, dirette allo smantellamento del reattore in assoluta sicurezza.

Nel 2010 sono stati smantellati il circuito di refrigerazione secondario e le barre di controllo ed è iniziata la procedura di smantellamento della piscina di raffreddamento. L'acqua contenuta nella piscina, dopo essere stata trattata, è previsto che sia scaricata in un sito stabilito dalla Provincia di Pisa in sede di conferenza dei servizi, fuori dal parco naturale di Migliarino-San Rossore-Massacciuccoli.

Il Ministero della salute e quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non sono stati a suo tempo coinvolti nell'*iter* autorizzativo per lo smantellamento dell'ex reattore perché non previsto dalla normativa speciale applicabile ai siti del Ministero, già individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183, a suo tempo adottato con il concerto degli altri dicasteri (previa deliberazione del Consiglio dei ministri), confluito negli articoli 265 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Tali norme recepiscono pienamente le direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti.

Per le attività di sorveglianza e di controllo delle operazioni di smantellamento, il Ministero si è avvalso dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), deputato a tali attività in ambito civile, mentre le analisi delle acque trattate e delle matrici ambientali sono state

effettuate, oltre che dallo stesso CISAM, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Sul sito ufficiale della Marina militare è possibile accedere ai dati relativi alle analisi prima del trattamento, mentre le risultanze degli esami dopo il trattamento vengono fornite dal CISAM alle istituzioni locali di Pisa e di Livorno (Comune, Provincia, Prefettura), oltre che all'ISPRA e alla ASL, nonché all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Toscana che le pubblica integralmente sul proprio sito e ne esegue il confronto con quelle eseguite dall'ENEA.

Il Ministero, ora più che mai in passato, pone la massima attenzione sull'argomento; ogni attività, documentazione tecnica e risultanza deve essere resa disponibile in rete. C'è piena apertura a visite e a rapporti chiari, trasparenti e produttivi di concreti effetti con enti locali, associazioni e quanti altri seriamente interessati alla questione.

In merito all'ultimo quesito, si precisa che la certificazione e il controllo dell'attività in questione avviene attraverso i citati enti di riferimento nazionale nel settore nucleare e sanitario. L'attività di trattamento dei rifiuti radioattivi è sottoposta alle rigide procedure previste dalla normativa vigente e l'acqua dell'ex reattore è sottoposta a un trattamento di distillazione sottovuoto che è valutato dall'ENEA il sistema più efficace, come confermano i risultati conseguiti.

Il Ministro della difesa
PINOTTI

(16 dicembre 2014)

BUEMI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 4 ottobre 2013 alcuni cittadini di Castelverrino (Isernia) hanno presentato alla Prefettura di Isernia e alla Procura della Repubblica di Isernia, Sezione di Polizia giudiziaria, un esposto con la richiesta di verificare accertamenti e conseguenti profili di illiceità amministrativa e penale circa il mancato rilascio di certificati di residenza a richiedenti e la cancellazione dall'anagrafe di residenti per ingiustificati motivi;

in particolare è stata fatta presente la disparità di trattamento tra alcuni cittadini richiedenti l'iscrizione nell'anagrafe dei residenti a Castelverrino e altri soggetti dediti all'attività venatoria, che non vivono effettivamente nel paese e lo frequentano solo e unicamente per esercitare la caccia, che hanno ottenuto, a differenza dei primi, la residenza in case, peraltro poco

consone a essere qualificate come dimore abituali. L'esposto chiede alle autorità competenti la verifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, artt. 52, 54, 55, dell'effettiva residenza di questi cacciatori a Castelverrino, la verifica delle loro eventuali variazioni di dimora all'interno del comune e l'accertamento della liceità della condotta tenuta dal Comune nell'accoglimento delle domande di cambio di residenza presso eventuali abitazioni sprovviste dei necessari requisiti di legge;

in data 22 ottobre 2013 più della metà dei cittadini effettivamente residenti a Castelverrino hanno, inoltre, firmato una petizione popolare, in seguito presentata al procuratore e al prefetto di Isernia, per chiedere di effettuare accertamenti sui soggetti dediti all'attività venatoria, in quanto costoro, pur essendo residenti fittizi ma rappresentando circa l'8 per cento in più dei possibili votanti di Castelverrino, se votassero, come successo per le passate tornate elettorali, falserebbero il risultato delle comunali prossime (25 maggio 2014);

considerato che:

il Comune di Castelverrino conta circa 130 abitanti e ogni singola persona e, dunque, ogni singolo voto, incidono nella vittoria e nella sconfitta di ciascuna lista (come accaduto nelle elezioni comunali del 2004, quando la lista civica dell'attuale sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti grazie a un solo voto in più);

agli esposti, i ricorsi e le denunce da parte di cittadini, richiedenti la residenza presso Castelverrino, presentati dal novembre 2013, non ha fatto seguito nessuna risposta da parte delle autorità e, dall'ottobre 2013, una sola persona ha vinto il ricorso ed è stata iscritta nell'anagrafe dei residenti,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per sollecitare risposte a tutti i procedimenti amministrativi presentati e per chiarire le ragioni di tale ritardo (anche in virtù del fatto che per quanto risulta all'interrogante vi è una concreta volontà popolare di invalidare il risultato elettorale delle prossime amministrative, tramite ricorso al TAR, qualora non venga data risposta a tutti gli esposti, le denunce e i ricorsi presentati nel 2013), per assicurare un regolare svolgimento dell'appuntamento elettorale consentendo l'esercizio del voto amministrativo a quanti ne abbiano concretamente il diritto.

(4-02228)

(27 maggio 2014)

RISPOSTA. - Si rappresenta preliminarmente che l'iscrizione anagrafica, in base alla disciplina recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, presuppone la dimora

abituale accertata per mezzo di appartenenti al corpo di Polizia municipale o di altro personale comunale autorizzato (art. 19). La cancellazione richiede, invece, nei casi in cui non venga richiesta dall'interessato, lo svolgimento di un procedimento per irreperibilità accertata mediante ripetuti sopralluoghi opportunamente intervallati (art. 11).

Sotto il profilo della corretta applicazione della disciplina, lo stesso regolamento (art. 52) prevede che il prefetto vigili, attraverso visite ispettive con cadenza annuale, affinché le anagrafi della popolazione residente siano tenute in conformità alla normative e siano osservati i termini e le modalità stabiliti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti.

Nell'interrogazione sono stati segnalati alcuni presunti disservizi riguardanti il servizio anagrafico del Comune di Castelverrino (Isernia). Il problema era già noto alla Prefettura, anche a seguito degli esposti presentati il 1°, il 7 ed il 22 ottobre 2013 da alcuni cittadini che si erano ritenuti lesi nei loro diritti sia in ordine all'attività amministrativa di rilascio di atti, sia in merito al rifiuto di iscrizioni nei registri dell'anagrafe. In relazione a ciò, il prefetto aveva chiesto delucidazioni al sindaco, che aveva rigettato ogni addebito, fornendo le proprie motivate argomentazioni.

Successivamente la Prefettura ha predisposto un'ispezione sulla regolare tenuta dei servizi anagrafici, stato civile ed elettorale del Comune, svolta in 8 giorni e conclusa il 10 gennaio 2014. Circa l'ulteriore esposto anonimo nel quale erano citate specifiche situazioni di presunte "residenze fittizie", la Prefettura ha informato la Procura della Repubblica per la verifica di eventuali illeciti penalmente rilevanti.

Per quanto concerne, poi, i 5 ricorsi anagrafici presentati dai cittadini ai quali era stata negata l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente, tutti regolarmente decisi e notificati agli interessati ed al Comune, si informa che 2 sono stati accolti e gli altri respinti.

Si soggiunge che, in occasione delle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, la Prefettura ha informalmente richiamato l'attenzione dei componenti della Commissione elettorale circondariale su un'attenta e puntuale verifica di tutte le liste presentate nei Comuni interessati, al fine di evitare ogni sorta di contestazione o disguido nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BOCCI

(4 dicembre 2014)

CAMPANELLA, BOCCHINO, ORELLANA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento n. 25057 del 1° agosto 2014, ha avviato un'indagine conoscitiva sul mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, motivato da una serie di importanti ed allarmanti considerazioni;

nel provvedimento si legge che: «Al riguardo, l'analisi preliminare degli assetti istituzionali e di mercato nel settore sembra suggerire la presenza di diverse criticità concorrenziali. Innanzitutto, si osserva l'esistenza di un ricorso significativo all'affidamento diretto anche in assenza dei requisiti *in-house* e una durata degli affidamenti nella maggior parte dei casi superiore a quella che sembra necessaria per recuperare gli investimenti, tali da scoraggiare lo sviluppo della concorrenza tra operatori e favorire il consolidamento delle posizioni di mercato dei gestori *incumbent*»;

tra società partecipate in liquidazione, indagini penali, arresti per legami con la mafia e continue emergenze, in Sicilia il problema dello smaltimento dei rifiuti e della gestione delle discariche è oggi una vera e propria piaga sociale da cui i rappresentanti istituzionali regionali non riescono ad uscire;

in un articolo di "la Repubblica" nell'edizione di Palermo del 23 luglio 2014 dal titolo: "Il business dei rifiuti in mano ai privati, ecco i big e i loro sponsor", si evidenzia come «La Sicilia è in mano ai padroni dei rifiuti e rischia di ritrovarsi in un'emergenza sanitaria senza precedenti se chiuderanno soltanto alcuni dei siti amministrati dagli imprenditori finiti agli arresti. Una situazione paradossale, frutto di scelte politiche e di un monopolio difeso con le unghie e con i denti dai proprietari dei principali impianti dell'Isola, spesso con l'aiuto dello sponsor politico giusto. A pagare, i cittadini di una regione che non ha praticamente livelli di differenziata accettabili, meno del 10 per cento, e si trova oggi con appena cinque grandi discariche in funzione e autocompattatori che viaggiano da una parte all'altra dell'Isola»;

dallo stesso articolo si apprende che il 18 luglio 2014 veniva tratto in arresto l'imprenditore Domenico Proto, titolare della discarica "Oikos" di Motta Sant'Anastasia (Catania), durante l'operazione "Terra mia" condotta dalla Polizia di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti;

alla discarica Oikos, gestita dalla famiglia di Domenico Proto che, come scrivono i pubblici ministeri nell'ordinanza di arresto, ottiene dal Go-

verno Lombardo autorizzazioni ad ampliamenti nelle discariche di Motta Sant'Anastasia per 2,5 milioni di metri cubi, andava una grossa fetta dei volumi di abbancamento di rifiuti prodotti in Sicilia;

secondo quanto sostenuto dal dottor Aurelio Angelini, consulente nominato dall'ex assessore regionale Marino, la gestione delle discariche dell'isola ai privati è il frutto di una scelta precisa del Governo Lombardo, che negli stessi anni negava ai Comuni l'apertura di piccole discariche lasciando il monopolio ai privati;

a Siculiana (Agrigento) è presente una tra le più grandi discariche della Sicilia di proprietà di Giuseppe Catanzaro, numero due di Confindustria Sicilia, l'associazione che dal 2009 esprime un assessore, sia nel Governo Lombardo con Marco Venturi, sia in quello Crocetta con Linda Vancheri come assessori per le attività produttive;

la discarica da diversi anni svolge un'azione di mutuo soccorso in occasione di crisi ambientali con funzioni di impianto connesso e correlato ad una funzione su scala regionale ed oggi è adibita come discarica di riferimento a plurimi ambiti territoriali ottimali dell'isola;

considerato che:

con decreto della Regione Siciliana n. 1362 del 23 dicembre 2009 veniva rilasciata autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta Catanzaro costruzioni s.r.l. per la realizzazione di una vasca di discarica denominata "V4" in contrada Materano di Siculiana, ricadente nel territorio dell'ambito territoriale ottimale Agrigento 2 (ATO AG2), con una capacità di abbancamento pari a 2.937.379 metri cubi, in difformità a quanto stabilito dall'art. 199, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce l'obbligo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali;

l'AIA per la vasca V4 veniva rilasciata nonostante il Comune di Montallegro (Agrigento) avesse espresso parere contrario a causa del sovradimensionamento della discarica e dei conseguenti effetti ambientali e sanitari, per le conseguenze economiche per il proprio territorio e per l'impatto veicolare;

inoltre, tale autorizzazione veniva rilasciata sebbene fosse ancora operativa la vasca di discarica V3, anch'essa gestita nello stesso sito dalla Catanzaro costruzioni, che nella relazione progettuale dichiarava una capacità residua della vasca di discarica V3 di 560.000 metri cubi, corrispondente grossomodo al fabbisogno dell'ATO AG2, non tenendo conto dell'ulteriore riduzione che si sarebbe ottenuto con il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e le relative operazioni di trattamento e vagliatura;

la stessa autorizzazione era rilasciata senza esaminare l'opzione "zero", in base a quanto previsto dall'art. 14-*bis*, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede "la necessaria ponderazione delle principali alternative ai fini della valutazione di impatto ambientale", che costituisce parte integrante della procedura di VIA, e che esamina le principali alternative, compresa l'alternativa "zero", soprattutto in presenza delle volumetrie disponibili nella vasca di discarica V3;

in più, essa era stata concessa in assenza di uno studio di impatto ambientale sull'effetto cumulo degli inquinanti provenienti dalle varie sorgenti di impatto, in considerazione del fatto che la vasca V4 è stata realizzata accanto alle discariche VE - V1 - V2 - V3 utilizzate e/o utilizzabili per complessivi 1.874.000 metri cubi;

ancora, era stata concessa al di fuori delle previsioni del piano regionale, visto che l'art. 9, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 stabilisce la necessità di una specifica previsione del piano regionale per la realizzazione di nuove discariche: lo stesso art. 9 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio della discarica può essere rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie, e tale obbligo non è stato indicato nel decreto autorizzativo e neppure posto quale subordinata per validare l'idoneità del soggetto richiedente, in quanto la fideiussione deve precedere la verifica delle garanzie di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo, non potendo costituire una mera prescrizione successiva all'approvazione del progetto, in virtù dell'adeguata reputazione finanziaria del proponente e del fatto che le garanzie sono parte integrante del piano di adeguamento, in quanto le garanzie hanno la funzione di assicurare che le discariche, nel periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione postoperativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge;

infine, l'autorizzazione veniva rilasciata in assenza della valutazione impiantistica per le operazioni di pretrattamento, in relazione alle nuove capacità di abbancamento e agli obiettivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non intendano avviare, per quanto di loro competenza, un'indagine amministrativa sul funzionamento degli uffici e sulle procedure seguite per il rilascio delle A.I.A. e delle V.I.A per la realizzazione della discarica V4 di proprietà della Catanzaro S.r.l., verificando se il sovradimensionamento e le attività di abbancamento rispettino le norme ed i criteri di concorrenza tra operatori;

se non ritengano che gli affidamenti diretti alla discarica di Siculiana, da parte di enti locali in stato di emergenza e al di fuori dell'ATO AG2, siano frutto di una posizione di vantaggio o privilegio, tale da ostacolare l'affermazione delle discariche concorrenti, o limitare in qualche modo il servizio di raccolta differenziata ed il funzionamento degli impianti collegati;

se siano a conoscenza dei dati emersi dall'indagine conoscitiva riguardante il settore della gestione dei rifiuti solidi urbani avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quali azioni nell'ambito delle proprie competenze intendano portare avanti per porre fine a "monopoli naturali" da parte dei proprietari di discariche presenti su tutto il territorio nazionale, che di fatto rendono di difficile gestione lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso il sistema di raccolta differenziata.

(4-02656)

(9 settembre 2014)

RISPOSTA. - Riguardo all'interrogazione in cui si chiedono ai Ministri dell'ambiente e dell'interno informazioni in merito al possibile regime di monopolio "di fatto" esistente nel settore delle discariche in Sicilia, si rammenta che in materia di gestione dei rifiuti, le competenze per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono attribuite esclusivamente alle Regioni. Inoltre, si evidenzia che l'impianto su cui vengono richieste informazioni non è di competenza statale, ma regionale, anche per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Quanto al merito puntuale, si ritiene che la risposta sia soddisfatta dall'informativa trasmessa il 27 ottobre 2014 dal Ministero dell'interno e che di seguito integralmente si riporta.

«Lo scorso 18 luglio 2014, la Polizia di Stato ha portato a termine un'operazione denominata "Terra Mia", ad esito di un'indagine condotta dalla squadra mobile di Palermo, con la collaborazione di quella della Questura di Agrigento, dando esecuzione ad un'ordinanza cautelare nei confronti di 5 soggetti, tra i quali un funzionario regionale, accusati a vario titolo di corruzione nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni richieste per lo smaltimento dei rifiuti. L'indagine, iniziata nel 2011 e protrattasi per 2 anni, ha fatto emergere, tra l'altro, l'illecita attività del funzionario regionale che, in ragione delle proprie funzioni pubbliche, era il destinatario di sistematiche regalie e di ingenti somme di danaro, da parte dei diversi imprenditori, i quali necessitavano della concessione di indispensabili autorizzazioni amministrative rilasciate dall'ufficio cui lo stesso era preposto. In particolare, l'utilità ottenuta dagli imprenditori trovava ragione nella "messa a disposizione" da parte del funzionario infedele,

che si sostanziava nel rilascio e/o rinnovo dei necessari provvedimenti autorizzativi o, comunque, nel garantire una corsia preferenziale al relativo procedimento; nell'attività di consulenza tecnica sugli aspetti amministrativi che interessano i rapporti pubblico-privati; nell'attività di "*intelligence*", concretizzatasi nell'avvertire l'imprenditore in caso di controlli "a sorpresa", ovvero nell' anticipare il contenuto di riunioni e comunicarne successivamente gli esiti; nell'assicurare all'imprenditore la continuità dell'esercizio dell'attività e, quindi, la percezione degli introiti fatturati, anche nel caso in cui, per problemi tecnici, l'azienda avrebbe, invece, dovuto sospendere l'attività di trattamento e conferimento dei rifiuti in discarica. Su quest'ultimo aspetto l'indagine si è avvalsa del contributo investigativo del nucleo operativo ecologico (NOE) dell'Arma dei Carabinieri, competente in materia di reati ambientali e dei relativi profili tecnico-normativi».

Per quanto concerne la discarica ubicata a Siculiana (Agrigento), pur non rilevandosi profili di sicurezza e di ordine pubblico, la Questura di Agrigento ha comunicato al Ministero dell'interno che in contrada Materano di Siculiana insiste un impianto autorizzato per il trattamento dei rifiuti della ditta Catanzaro costruzioni Srl di proprietà del socio unico "gruppo Catanzaro Srl", i cui soci, con quote pari al 33,33 per cento ciascuno, sono i fratelli Lorenzo, Fabio e Giuseppe Catanzaro. Quest'ultimo è presidente del consiglio di amministrazione della citata società e vice presidente di Confindustria Sicilia. Con decreto della Regione Siciliana n. 1362 del 23 dicembre 2009, è stata rilasciata alla ditta Catanzaro l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione di una nuova vasca di coltivazione denominata "V4"; si evidenzia che, a seguito di un lungo procedimento amministrativo, il predetto decreto, in data 23 dicembre 2009, ha autorizzato la ditta richiedente alla realizzazione di un imponente ampliamento del già esistente impianto, attraverso l'introduzione di una nuova vasca capace di implementare la portata della discarica dai complessivi 1.874.000 metri cubi, ripartiti sulle 4 preesistenti vasche denominate VE, V1, V2, V3, agli ulteriori metri cubi 2.937.379 con la realizzazione della nuova vasca V4, che ricade in parte sul territorio di Montallegro (Agrigento), dal cui abitato dista, in linea d'area, meno di 5 chilometri.

In ordine a tale ampliamento, il Comune di Montallegro, con nota n. 7492 del 2 dicembre 2009, aveva espresso parere negativo a rilascio dell'AIA e, in data 8 luglio 2010, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l'annullamento del decreto n. 1362 del 23 dicembre 2009. Con relazione n. 36249.10.8 del 28 dicembre 2010, la Presidenza della Regione, Ufficio legislativo e legale chiedeva parere al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso straordinario del Comune di Montallegro. L'organo giurisdizionale, all'adunanza del 5 aprile 2011 a sezioni riunite, con parere n. 1436/10, si esprimeva per l'inammissibilità del ricorso e concedeva il termine di 30 giorni per proporre ricorso gerarchico.

In sintesi, il Consiglio di giustizia amministrativa, rilevando preliminarmente che il decreto impugnato non può ritenersi atto definitivo, essendo stato firmato dal dirigente del servizio e non dal dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, lo riteneva non impugnabile con ricorso straordinario al Presidente della Regione, bensì suscettibile di ricorso gerarchico al dirigente generale di quel Dipartimento. Ciò posto, riconoscendo il beneficio dell'errore scusabile, rimetteva in termini il ricorrente per l'eventuale proposizione del ricorso in sede gerarchica. Allo stato, il Comune di Montallegro non ha ottenuto riscontro, né risulta che la Presidenza della Regione abbia provveduto a notificare alla parte ricorrente il suddetto parere o che si sia formalmente pronunciata con un provvedimento di rigetto del ricorso.

Infine, si rappresenta che la Regione Siciliana, più volte sollecitata dal Ministero dell'ambiente a fornire chiarimenti per i profili di competenza, non ha mai dato risposta.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(2 dicembre 2014)

DE POLI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed ar-

reca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*

(4-01263)

(3 dicembre 2013)

LUMIA. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimen-

ti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*

(4-01264)

(3 dicembre 2013)

MANCUSO. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.

(4-01291)

(4 dicembre 2013)

MARAN. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole,

fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.

(4-01250)

(3 dicembre 2013)

PAGLIARI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed

agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.

(4-02793)

(7 ottobre 2014)

STEFANO. - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavora-

tori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti quasi un milione di imprese, ossia il 15 per cento del totale delle imprese italiane;

continuano a crescere le importazioni provenienti da Paesi, tra i quali la stessa Germania, in cui ci si basa su produzioni a basso costo, operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento, come quello suinicolo, non sostenibili e con gravi ripercussioni sulla salute dei consumatori causate dall'eccessivo impiego di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri e di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiana introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno, ma, sempre più spesso, la salute dei consumatori e la corretta e sana alimentazione appaiono compromesse da cibi anonimi, con scarse qualità nutrizionali, o addizionati, e di origine per lo più sconosciuta;

l'articolo 26, comma 2, lettera *b)*, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, prevede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del regolamento medesimo, tra le quali sono contemplate le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, rinviando l'applicazione della norma a successivi atti di esecuzione da adottare entro il 13 dicembre 2013;

il mercato agricolo ha una rilevante importanza non solo per l'economia nazionale, ma anche per il patrimonio culturale ed ambientale, se si considera la percentuale di superficie coltivata, nonché l'ingente numero di lavoratori occupati nel settore;

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari garantisce la solidità delle imprese agricole italiane;

l'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", introduce un sistema al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine degli oli di oliva vergini, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche,

si chiede di sapere:

quali direttive il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*;

quali azioni intenda adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal regolamento citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento al latte ed ai prodotti lattiero-caseari, alle carni suine fresche, refrigerate o congelate, ed altre produzioni interessate dal regolamento stesso;

se, nel caso di scadenza del suddetto termine senza l'adozione da parte della Commissione dei dovuti provvedimenti, non intenda provvedere all'approvazione, a livello nazionale, di disposizioni di attuazione dell'obbligo per assicurare il regolare funzionamento del mercato e contrastare il fenomeno della contraffazione.

se il Ministro della salute non intenda attivarsi al fine di assicurare l'adozione, anche per latte e suoi derivati, per le carni suine e per tutte le altre produzioni importate, di un sistema analogo a quello previsto per gli oli di oliva vergini dalla legge n. 9 del 2013, per assicurare l'accessibilità delle informazioni e dei dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine delle carni suine e promuovere, a tale scopo, la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati prodotti *made in Italy* contraffatti ed i dati dei traffici illeciti accertati.

(4-02792)

(7 ottobre 2014)

TOMASELLI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

continuano a crescere le importazioni provenienti da Paesi, tra i quali la stessa Germania, in cui ci si basa su produzioni a basso costo, operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento, come quello suinicolo, non sostenibili e con gravi ripercussioni sulla salute dei consumatori legate all'eccessivo impiego di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*

(4-02791)

(7 ottobre 2014)

RISPOSTA.(*) - La conoscenza del Paese di origine o del luogo di provenienza di un prodotto agroalimentare rappresenta un requisito imprescindibile per l'orientamento all'acquisto dei consumatori, a garanzia del diritto all'informazione e della possibilità di compiere scelte consapevoli. Soprattutto per il nostro Paese, l'indicazione dell'origine è un fattore strategico per contrastare una diffusa pratica contraffattiva e imitativa delle produzioni italiane ed arginare il danno noto e ingente al potenziale economico del settore agroalimentare.

Tenendo ben presenti tali considerazioni, il Ministero ha sempre fortemente sostenuto, in sede europea, l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti, concertando la posizione negoziale con il dicastero della salute. Infatti, anche grazie all'impegno e al sostegno del nostro Paese, il 13 dicembre 2013 è stato emanato il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1337/2013 che, oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, introduce la prescrizione relativa all'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati.

In seguito, il Parlamento europeo, con risoluzione del 6 febbraio 2014, ha invitato la Commissione a ritirare tale regolamento di esecuzione e a redigerne una nuova versione che preveda l'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di nascita nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell'animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità della legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine (regolamento (CE) n. 1760/2000, Titolo II).

La modifica al quadro normativo europeo di riferimento rappresenta un risultato positivo per i consumatori, cui garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del *made in Italy*. Invero, le variazioni apportate al testo originario proposto dalla Commissione (tra le quali il raddoppio del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale) hanno consentito di fare maggiore chiarezza sulle procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta (anche per la carne suina, nelle varie fasi di commercializzazione) e di fornire al consumatore valide informazioni circa la realtà produttiva.

Il regolamento di esecuzione (che si applicherà dal 1° aprile 2015), oltre a concedere di integrare, su base volontaria e nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni sull'origine con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle sette interrogazioni sopra riportate.

(tra cui, un livello geografico più dettagliato), consente di utilizzare il termine "origine" solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese e dispone che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni avvenga nel seguente modo: a) per tutte le specie: l'indicazione "origine Italia" può essere utilizzata solo se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia; b) per gli ovini e i caprini: l'indicazione "allevato in Italia" può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia ovvero viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia; c) per il pollame: l'indicazione "allevato in Italia" può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia, ovvero viene macellato sotto un mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia; d) per i suini: l'indicazione "allevato in Italia" può essere utilizzata solo se l'animale viene macellato sopra i 6 mesi e ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; se è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 chilogrammi e macellato ad un peso superiore agli 80 chili e, infine, se l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 chili e ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

È bene ricordare che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento dell'intera produzione suinicola italiana già produce carne nel rispetto delle disposizioni dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). In particolare, i disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello europeo, impongono che i suini appartengano a determinate razze appositamente selezionate, e che vengano allevati in condizioni di benessere e secondo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento. Peraltro, gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati dal Ministero, che monitorano la certificazione dei capi suini destinati alla trasformazione in prodotti DOP e IGP, le movimentazioni degli animali verso altri allevamenti e/o macelli nonché le fasi di macellazione, trasformazione ed eventuale confezionamento.

Peraltro, il circuito di questi prodotti di qualità include un insieme di operatori iscritti ad un sistema organizzato e controllato della produzione. In pratica, la provenienza della materia prima utilizzata viene tracciata seguendo il seguente percorso: allevamento in cui è nato il suino; allevamento che lo ha avviato al macello; macello; laboratorio di sezionamento; industria di trasformazione. Nel dettaglio, l'allevamento di nascita appone sulla coscia dell'animale (entro il 30° giorno di vita) un timbro indelebile (tatuaggio) recante il proprio codice e il mese di nascita dell'animale. Successivamente, l'allevamento da cui i suini partono per il macello certifica, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), gli animali della partita avviata alla macellazione, indicando i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita dei suini, della partita nonché il tipo genetico prevalente. La certificazione è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone poi il proprio codice di identifica-

zione su ogni coscia, dopo aver accertato i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Lo stagionatore, infine, identifica e registra l'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico numerato.

Presso gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni suine vengono garantiti i controlli ufficiali dei servizi veterinari delle ASL che, nella verifica dell'applicazione dei regolamenti europei afferenti al "pacchetto igiene" (regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004), esaminano anche gli aspetti relativi alla rintracciabilità dei prodotti così come disposto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002.

In ogni caso, è certo che la sicurezza e la qualità degli alimenti possono essere maggiormente garantite attraverso un elevato livello di collaborazione e coordinamento tra diverse amministrazioni. Tale principio è ben consolidato e su di esso si fonda la normativa europea vigente in materia. In particolare, il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che ciascun Paese membro predisponga un piano di controllo nazionale che assicuri un approccio multidisciplinare per la pianificazione, lo svolgimento e la rendicontazione dei controlli ufficiali.

A tal fine, il Ministero della salute è il punto di raccordo nazionale per il piano nazionale integrato (PNI) che nasce dall'intensa e proficua collaborazione con questo Ministero, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i nuclei del comando dei Carabinieri (NAS, NAC e NOB), le Capitanerie di porto, il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza. Sia il PNI 2011-2014 che le relazioni annuali (ove sono raccolti i dati delle attività svolte dalle citate amministrazioni) sono pubblicati sul portale del Ministero della salute.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, stabilisce che presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella *Gazzetta Ufficiale* e in almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale. A tal riguardo, preme sottolineare l'intensa attività di controllo espletata dal Corpo forestale dello Stato sul territorio nazionale, finalizzata al contrasto del fenomeno del falso *made in Italy* e del cosiddetto *italian sounding*, ossia l'utilizzo fuorviante, sull'imballaggio dei prodotti agroalimentari, di etichette o simboli che esaltino l'italianità dei luoghi d'origine della materia prima, della ricetta e del marchio.

Nel corso del 2013, in particolare, il Corpo ha posto in essere un'attività sanzionatoria contro il falso *made in Italy* a tutela sia dei consumatori che dei produttori onesti, penalizzati da una concorrenza sleale nel libero scambio delle proprie merci all'interno dall'Unione. I controlli eseguiti, oltre a costituire un efficace monitoraggio del *made in Italy* agroalimentare, hanno consentito il sequestro di circa 600 tonnellate di prodotti e la comunicazione di oltre 170 notizie di reato alla Procura della Repubblica italiana, assicurando la repressione di tulle quelle condotte penalmente rilevanti che si siano poste in evidente contrasto con il leale svolgimento degli scambi commerciali e con la trasparenza informativa nei riguardi del consumatore.

Si ricorda poi che, su iniziativa del Ministero, il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all'articolo 3 (rubricato "Interventi per il sostegno del made in Italy"), ha previsto che ad esprimersi sulle indicazioni relative al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata siano direttamente i cittadini attraverso una consultazione pubblica, per definire meglio le loro aspettative. Ed invero, tale consultazione è iniziata il 7 novembre 2014 sul sito istituzionale del Ministero; i risultati saranno resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

(5 dicembre 2014)

DE POLI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

da notizie riportate dai giornali si apprende che ancora una volta un disabile visivo viene penalizzato nel suo diritto di libertà di movimento. Questa volta è successo a Feltre (Belluno) dove la vice presidente dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti, dovendo recarsi a Treviso, ha chiamato l'assistenza ferroviaria per il servizio di accompagnamento ma si è sentita rispondere che il servizio non era disponibile per la stazione di Montebelluna, stazione dove avrebbe dovuto cambiare treno per prendere la coincidenza per Treviso. Alla richiesta di una soluzione alternativa la disabile si è sentita dire: "Ferrovie sconsiglia di viaggiare in questa situazione";

l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti da tempo ha rappresentato la situazione del materiale rotabile e delle stazioni evidenziando la necessità e priorità del ripristino di un congruo numero di convogli che colleghino in modo diretto almeno i capoluoghi di provincia ed i maggiori centri del Veneto;

visti, infatti, la lacunosità nelle stazioni minori del servizio di assistenza, la quasi totale mancanza di accorgimenti atti a garantire un adeguato livello di sicurezza e di autonomia alle persone con ridotta o impedita mobilità, l'attuale stato delle cose si traduce in una limitazione del diritto alla libera circolazione e in una vera e propria discriminazione ai danni delle persone con disabilità in generale, ed in particolare dei portatori con disabilità visiva,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di porre in essere per l'immediato adeguamento delle stazioni ferroviarie e degli impianti di relativa pertinenza affinché vengano eliminate tutte le barriere percettive e siano chiaramente individuabili punti di rischio e di pericolo al fine di tutelare il diritto alla mobilità autonoma dei disabili della vista, garantendone sicurezza e incolumità.

(4-02050)

(10 aprile 2014)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2014. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha comunicato quanto segue.

L'interrogazione evidenzia la delicata questione dei servizi di assistenza alle persone disabili che utilizzano i mezzi di trasporto ferroviari. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce, per le persone a ridotta mobilità, che si debba garantire l'accesso alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e a tutti gli altri servizi, mentre l'articolo 23 prevede l'obbligo per le imprese ferroviarie di fornire assistenza gratuita a bordo del treno, nonché per salire e scendere.

In base alle attuali condizioni di accessibilità degli impianti e di traffico, Rete ferroviaria italiana (RFI), in qualità di "*station manager*" ai sensi delle disposizioni previste dallo stesso regolamento, svolge il servizio di assistenza alle persone a ridotta mobilità (PRM) per l'accesso ai treni in 264 stazioni della rete, come indicato anche nella carta dei servizi, garantendolo ai viaggiatori con disabilità o che, per ragioni di età o per problemi momentanei, abbiano difficoltà di deambulazione e sta orientando, da tempo, i propri sforzi per elevare la qualità delle condizioni di accessibilità in tutte le stazioni della rete, realizzando consistenti interventi di adeguamento strutturale.

Le modalità di accesso al servizio sono consultabili sul sito di RFI nella sezione "accessibilità stazioni - i servizi di assistenza e le sale blu". Il viaggiatore può usufruire di diverse opzioni, a seconda delle sue preferenze e necessità, per la prenotazione del servizio di assistenza: rivolgendosi

all'impresa ferroviaria con cui si è scelto di viaggiare, recandosi direttamente presso una sala blu oppure inviando un'*e-mail* o via telefono.

Inoltre, nell'ottica del costante miglioramento dei servizi offerti all'utenza, RFI ha assunto l'impegno, anche d'intesa con le associazioni dei consumatori come riportato nella carta dei servizi, di un progressivo incremento del numero delle stazioni abilitate al servizio di assistenza.

Le sale blu, presenti nelle 14 stazioni principali della rete (Torino porta Nuova, Milano centrale, Genova piazza Principe, Verona porta Nuova, Venezia santa Lucia, Trieste centrale, Bologna centrale, Firenze santa Maria Novella, Roma Termini, Ancona, Napoli centrale, Bari centrale, Reggio Calabria centrale, Messina centrale), sono aperte tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 6.45 alle 21.30 e si occupano di coordinare e gestire le attività di assistenza a terra.

Per quanto riguarda i termini di preavviso della richiesta di detto servizio, RFI garantisce condizioni di maggiore favore nei confronti delle persone a ridotta mobilità rispetto a quanto stabilito dal citato regolamento europeo che prevede almeno 48 ore di anticipo per la prenotazione. Infatti, nelle 14 stazioni principali e in ulteriori 15 (Venezia Mestre, Padova, Milano porta Garibaldi, Milano porta Garibaldi sotterranea, Torino porta Susa, Genova Brignole, Genova piazza Principe sotterranea, Bologna centrale AV, Pisa centrale, Roma Tiburtina, Fiumicino aeroporto, Civitavecchia, Napoli piazza Garibaldi, Salerno e Palermo centrale) è prevista una sola ora di preavviso per la richiesta del servizio. In tutti gli altri impianti del circuito sono sufficienti 12 ore di preavviso, richiedendo il servizio telefonicamente durante l'apertura delle sale blu e 24 ore per le richieste via *e-mail*.

Si informa, inoltre, che RFI ha avviato diverse azioni sperimentali per servizi in stazioni impresenziate con piena accessibilità infrastrutturale, in modo da assicurare il viaggio sui treni attrezzati per le persone a ridotta mobilità su sedia a rotelle, previa verifica della tipologia di materiale rotabile, ed ha organizzato un'attività formativa per il personale dedicato all'assistenza, con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo n. 70 del 2014, contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede all'articolo 16 sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela e del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta. In relazione a quanto stabilito dalla normativa, RFI sta procedendo, coerentemente alle coperture finanziarie accordate in sede di contratto di programma, con un piano di interventi pianificati per adeguare progressivamente l'accessibilità alle stazioni in base alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI). In tale contesto rientra anche

l'eliminazione delle barriere percettive e la segnalazione dei punti di rischio nelle stazioni.

Infine, relativamente all'episodio di Feltre, riportato anche dalla stampa locale, la difficoltà nasce dalla nuova impostazione, concordata tra la Regione e la società Ferrovie dello Stato, dei servizi ferroviari regionali del Veneto, che ha eliminato i treni diretti tra Feltre e Treviso. Pertanto, per usufruire del servizio di assistenza i viaggiatori sono costretti a utilizzare l'itinerario con cambio a Castelfranco veneto, dove è attivo il servizio di assistenza alle persone a ridotta mobilità, anziché il più veloce via Montebelluna.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

(5 dicembre 2014)

DI BIAGIO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

con la ristrutturazione delle forze armate e con l'adozione del modello professionale il criterio di gestione degli «alloggi di servizio» ha necessitato di un importante ripensamento;

attualmente gli aspetti peculiari della disciplina relativa alla gestione degli alloggi di proprietà del Ministero della difesa in dotazione ad utenti considerati privi di titolo afferisce in particolare al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sulla "Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo", emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ulteriormente al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante il "Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)";

nel decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2011, all'articolo 2, comma 3, sono introdotti aumenti del reddito reale non corretti che di fatto definiscono un canone più oneroso e in taluni casi insostenibile per il conduttore, che spesso fruisce di redditi modesti;

ne deriva un quadro normativo altamente vessatorio nei confronti della citata categoria di utenti che ha condotto ad una costante richiesta e proposta di revisione della disciplina vigente in materia al fine di determina-

re una celere rettifica dell'attuale condizione in cui versano migliaia gli utenti, ingiustamente definiti "senza titolo", ma che invece detengono un regolare canone di affitto, a cui è stato forzosamente imposto un canone (alla luce del citato decreto ministeriale 16 marzo 2011) notevolmente maggiore della loro stessa retribuzione pensionistica: una revisione dei canoni andrebbe a configurarsi come illegittima ed oggetto, come sta avvenendo, di molteplici contenziosi;

l'interrogante ha avuto modo di visionare gli atti ufficiali con i quali il Ministero della difesa comunica agli utenti l'obbligo di versare il canone maggiorato ed ha avuto modo di appurare che l'amministrazione intima il pagamento di cifre insostenibili, talvolta richiedendo l'addebito del canone rideterminato relativo all'alloggio direttamente all'Inps, senza l'assenso dell'utente interessato. Nella maggior parte dei casi l'Inps comunica l'impossibilità di trattenere per intero l'importo richiesto per problemi di incapienza sulla relativa partita pensionistica spingendo di fatto l'amministrazione ad intimare al conduttore di versare l'importo, con i relativi arretrati accumulatisi, tramite bonifico alla Tesoreria provinciale dello Stato;

il confronto sull'argomento, che è andato delineandosi tra Governo e Parlamento negli ultimi 4 anni, ha prodotto l'analisi di molteplici atti di sindacato ispettivo, l'avvio di una proposta di legge e l'accoglimento di alcuni impegni da parte del Governo senza alcun riflesso sullo scenario normativo vigente;

nel dicembre 2013 nell'ambito dell'analisi da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato dello schema del decreto legislativo in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", presentato alla Camera come atto del Governo n. 32 che interveniva sull'ordinamento della difesa prevedendo una "revisione dell'organizzazione e delle strutture operative, logistiche, formative centrali, territoriali e periferiche al fine di ridurne il numero e razionalizzarne le funzioni", segnatamente nel parere approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera, sono state previste, ed accolte dal Governo, molteplici rettifiche della normativa vigente;

nello specifico tra le condizioni espresse dal parere della IV Commissione permanente si ricorda quella secondo cui "Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento di asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore";

malgrado ciò, e la sussistenza di un puntuale impegno del Governo in tal senso, risulta all'interrogante che il comando dell'Aeronautica di

Roma continua ad trasmettere lettere raccomandate attraverso le quali intima l'ordine di rilascio degli alloggi per gli utenti che non abbiano manifestato volontà di acquisto, lasciando dunque invariata l'applicazione di quanto disposto dalla norma rettificata con la "condizione" al parere parlamentare;

fa particolarmente riflettere il fatto che, malgrado il comando dell'Aeronautica avesse avuto la possibilità di procedere con le notifiche di invito al rilascio degli alloggi negli anni precedenti (in ragione di quanto disposto dall'articolo 404, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) questo abbia provveduto a "perfezionare" la procedura soltanto all'indomani della trattazione della questione presso le Commissioni Difesa di Camera e Senato e del correlato e già citato impegno assunto dal Governo, volto al superamento di quanto disposto proprio dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

appare opportuno evidenziare che al momento non risulta essere stato ancora emanato il decreto ministeriale di gestione del patrimonio abitativo con il quale, in aderenza alle condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari sui decreti legislativi di "riforma dello strumento militare", che a quanto risulta all'interrogante, sarebbe in procinto di essere emanato;

l'interrogante ben comprende che, in mancanza di precisa disposizione legislativa, l'amministrazione della difesa potrebbe non essere tenuta ad attuare un impegno formalizzato esclusivamente in sede parlamentare, ma ragioni di buon senso e di opportunità, segnatamente in un momento gravoso per il Paese sotto il profilo finanziario, dovrebbero condurre a valutare l'ipotesi di mettere in *stand-by* le procedure di intimazione al rilascio degli immobili in attesa di un annunciato perfezionamento della normativa, soprattutto se si tiene conto del fatto che le stesse procedure detengono un costo non trascurabile,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di procedere con un'opportuna quanto legittima armonizzazione delle iniziative dell'amministrazione con quanto deciso in sede parlamentare.

(4-02031)

(9 aprile 2014)

RISPOSTA. - Sulla questione relativa alla “rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti *sine titulo*, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 32 maggio 2010, n. 78”, nonché sulla legittimità del decreto ministeriale 16 marzo 2011, il precedente Governo si era espresso in risposta a un’interrogazione parlamentare dello stesso interrogante, svolta il 20 no-

vembre 2013 (3-00412), evidenziando che, in sede di contenzioso giurisdizionale il decreto era stato ritenuto legittimo e conforme all'articolo 6, comma 21-*quater*, citato.

Nel merito, invece, delle questioni affrontate, si rende noto che, in effetti, in alcuni casi si sono verificate quelle situazioni di criticità segnalate, pur nella considerazione che si tratta di diverse tipologie di alloggi che hanno perso l'originaria destinazione "di servizio" e cioè quella istituzionale.

Al riguardo, si segnala che il Ministro ha adottato, con decreto ministeriale 7 maggio 2014, il "piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per gli anni 2012-2013", dando disposizioni per gli anni precedenti e recependo appieno le indicazioni parlamentari.

Con riferimento alla circostanza secondo la quale il comando Aeronautica militare di Roma "continua a trasmettere lettere raccomandate attraverso le quali intinta l'ordine di rilascio degli alloggi per gli utenti che non abbiano manifestato volontà di acquisto", si evidenzia che relativamente ai 3 casi segnalati (e per quelli nel frattempo intervenuti), si è intervenuti con un'opera di sensibilizzazione presso i competenti comandi dell'Esercito e dell'Aeronautica, al fine di rendere possibile l'armonizzazione delle iniziative dell'amministrazione militare con le disposizioni del decreto annuale di gestione del patrimonio abitativo del Ministero.

Si sottolinea, in conclusione, che l'intera questione è seguita con attenzione, mentre si sta cercando di sviluppare nuove iniziative finalizzate alla costruzione di nuovi alloggi di servizio.

Il Ministro della difesa
PINOTTI

(16 dicembre 2014)

DI BIAGIO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, stabilisce che «per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali (...) è subordinata alla verifica (...) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal primo gennaio

2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;

il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare n. 5 del 21 novembre 2013, al punto 3.1 ha evidenziato che «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali»;

il Tar del Lazio, con la sentenza 3 dicembre 2013 n. 10375, ha statuito che la disposizione richiamata, è «di applicazione, quanto ad ambito oggettivo, indistintamente a tutte le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo»;

il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 23 dicembre 2013, n. 6209, ha ribadito il principio secondo cui, in presenza di una graduatoria concorsuale vigente, lo scorrimento della stessa deve costituire la regola generale per l'amministrazione che intende assumere;

sebbene il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia stato autorizzato a bandire ogni anno, dal 2010 al 2014, un contingente non superiore a 35 posti, *ex* articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, tale norma è norma di mera autorizzazione, pertanto, pur fissando un limite massimo, non fissa in alcun modo un limite minimo ovvero un obbligo di emanazione di nuovi bandi;

tale previsione legislativa va infatti letta in combinato disposto con la già citata normativa intercorsa di cui al decreto-legge n. 101 del 2013, in particolare l'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per cui un nuovo bando di concorso deve essere emanato previo accertamento dello scorrimento delle graduatorie vigenti;

con decreto ministeriale 5015 n. 169-*bis* del 4 aprile 2014, il Ministero ha bandito un concorso per 35 posti di segretario di legazione, sottraendosi di fatto alla previsione di cui alla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 che lo obbliga, nel bandire nuovi concorsi, al preliminare scorrimento delle vigenti graduatorie;

al riguarda si evidenzia come già in precedenza, prima dell'emanazione del decreto-legge n. 101 del 2013, precisamente nel 2011, il Ministero abbia operato lo strumento dello scorrimento graduatorie degli idonei, mettendo a bando solo 29 posti su 35 autorizzati, dopo aver fatto scorrere la graduatoria del 2010;

lo scorrimento delle graduatorie prima di effettuare una nuova selezione, oltre ad avere evidenti finalità di risparmio, è anche un meccanismo

di buon senso che il Ministero ha adottato prima ancora che fosse obbligatorio;

risulta all'interrogante che alcuni degli idonei dei concorsi banditi dal Ministero per segretario di legazione negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno presentato ricorso, ancora pendente, al TAR, in quanto, pur utilmente compresi nelle graduatorie tuttora valide ed efficaci, il Ministero non ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie ai fini della copertura dei posti a concorso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano correttamente applicata la normativa, alla luce degli elementi esposti;

quali iniziative, per quanto di loro competenza, intendano adottare per garantire il diritto allo scorrimento della graduatoria sancito dalla normativa di cui al decreto-legge n. 101 del 2013 degli "idonei non vincitori" del precedente concorso.

(4-02881)

(22 ottobre 2014)

RISPOSTA. - L'interrogazione offre lo spunto per confermare quanto la carriera diplomatica sia una carriera dello Stato retta da un ordinamento speciale ("Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri", decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni e integrazioni), in ragione, tra l'altro, delle specificità del percorso professionale e delle funzioni ricoperte dal personale diplomatico nel servizio all'estero.

Il concorso bandito dal Ministero per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre finalizzato alla selezione di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in ossequio al principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione diplomatica della Farnesina. Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il concorso si tiene in linea di principio con cadenza annuale. Per il periodo 2010-20 14, tale cadenza è stata disposta dal decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha stabilito per il concorso diplomatico una deroga al regime generale del blocco del *turn-over*. Solo in rarissime e specifiche occasioni l'amministrazione ha fatto ricorso all'assorbimento di idonei non vincitori di graduatorie vigenti, ad esempio per il concorso 2010 per esigenze legate a sopravvenute e straordinarie necessità lavorative, visto che, è bene specificarlo, tra l'altro, nell'anno precedente (2009) non si era tenuto alcun concorso diplomatico. Ciò è la piena dimostrazione della coerenza e della legittimità dell'azione del Ministero che, da sempre e tranne

rarissime eccezioni come appunto quella del concorso del 2010, ha effettuato una scelta precisa in favore dell'indizione di nuovi concorsi per l'accesso alla carriera diplomatica.

Il *modus operandi* concorsuale del Ministero è oggi legittimato in maniera inoppugnabile sotto il profilo sia legislativo che giurisprudenziale.

Come ricordato, l'art. 4.3 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, tra l'altro subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali all'esistenza di una specifica autorizzazione. Nel caso dell'amministrazione degli esteri tale autorizzazione esiste già e risiede nella normativa speciale di cui al decreto-legge n. 1 del 2010 che, in deroga al blocco del *turn-over* nella pubblica amministrazione, legittima il Ministero non solo a bandire ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica sino ad un numero di 35 unità, annualmente, e per il quinquennio 2010-2014.

In altre parole, la normativa del 2013 non ha aggiunto alcunché rispetto alle determinazioni del legislatore del 2010 sulla legittimità dell'indizione di nuovi concorsi. Anzi, il decreto-legge n. 103 del 2013 ne ha confermato i contenuti relativamente alla presenza di una previa, necessaria e speciale autorizzazione normativa per porre in essere un nuovo esercizio concorsuale.

In parallelo con il riscontro di tipo normativo, la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia amministrativa che attraverso le sue ripetute determinazioni ha oramai prodotto un orientamento consolidato a favore del Ministero.

Il Consiglio di Stato (con l'adunanza plenaria n. 14 del 2011, e successivamente con una sentenza del 2013 e 2 del 2014) e il TAR (con sentenza del 2014), nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012, hanno ripetutamente confermato la specialità normativa del Ministero (non solo relativa al decreto-legge n. 1 del 2010 ma anche dell'ordinamento stesso dell'amministrazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica), legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale previsti.

Da notare che la specialità,(che proprio ai sensi dell'adunanza plenaria n. 14 del 2011 del Consiglio di Stato impone al Ministero l'obbligo primario di bandire nuovi concorsi prima di un eventuale assorbimento di idonei non vincitori) è stata ribadita dalla giustizia amministrativa nel 2014 in occasione di 3 pronunce: quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, a dimostrazione e riprova che con quest'ultima normativa non vi è stata alcuna novella sostanziale se non la conferma implicita della completa legittimità dell'azione dell'amministrazione (come, da

ultimo, confermata in sede cautelare anche con riferimento alle impugnative presentate, e respinte, dagli idonei non vincitori del concorso 2013 avverso il concorso diplomatico 2014).

Il Ministero ritiene quindi di aver correttamente applicato le normative in vigore e di agire in un quadro di assoluta legittimità e legittimazione normativa.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PISTELLI

(11 dicembre 2014)

FERRARA Mario, SCAVONE. - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a seguito del bando di trasferimento per il personale docente dell'anno 2014/2015, così come avvenuto per gli anni precedenti, l'Ufficio scolastico provinciale di Palermo non ha ritenuto di applicare le norme contenute nella legge n. 104 del 1992, derogando alle normative ivi contenute, in ciò violando il principio di inderogabilità delle norme di legge da parte della contrattazione collettiva;

considerato che l'art. 21, comma 1, della legge n. 104 del 1992 recita testualmente "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore a due terzi (...) assunta presso gli enti pubblici (...) ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili" e al comma 2 "I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda";

ritenuto che la violazione del principio di inderogabilità è sanzionata dall'ordinamento con la nullità della norma difforme perché in contrasto con disposizione di legge;

considerato ancora che l'art. 21, comma 22, è disposizione imperativa che non può essere stravolta da previsioni contrattuali e che si configura quale *lex specialis*; quindi il beneficiario ha un diritto soggettivo alla scelta del posto, condizionato solamente dall'esistenza del posto vacante nella sede di destinazione richiesta;

ritenuto ancora che il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione ha ribadito più volte, anche recentemente, che i beneficiari della legge n. 104 del 1992 in sede di trasferimento hanno la precedenza assoluta, anche in contrasto con quanto dettato da contrattazione collettiva integrativa,

si chiede di sapere:

se una disposizione contenuta in contratto collettivo integrativo, e nello specifico riguardanti il trasferimento del personale docente, che contrasti con la legge n. 104 del 1992 possa annullare gli effetti che dovrebbe produrre una *lex specialis*, ed in particolare i benefici scaturenti dall'art. 21;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per ristabilire l'ordine nel rispetto e nell'applicazione corretta delle normative contenute nella legge n. 104 del 1992;

quali iniziative intenda porre in essere, nel più breve tempo possibile, per l'applicazione corretta delle disposizioni *ex* art. 21 che concede, senza indugio, la precedenza assoluta e prioritaria nei trasferimenti a chi ha esibito certificazioni comprovanti i requisiti necessari, pertanto procedendo nei trasferimenti richiesti.

(4-02145)

(6 maggio 2014)

RISPOSTA. - Le procedure di mobilità del personale della scuola sono disciplinate dal decreto legislativo n. 297 del 1994, che distingue la mobilità territoriale (trasferimenti da una scuola all'altra) dalla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), nonché dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e integrato annualmente dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

Le procedure di mobilità sono effettuate ogni anno con procedimenti meccanizzati tramite il sistema informativo del Ministero. Per l'anno scolastico 2014/2015 sono state regolate dal contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 26 febbraio 2014 che, ai sensi dell'articolo 4, le suddivide in 3 fasi: comunale, intercomunale nell'ambito della stessa provincia e interprovinciale. In ciascuna fase è rispettato un sistema di precedenza nella scelta, articolato secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo 7.

Nell'ordine delle precedenze, la scelta della sede per il personale della scuola appartenente alla categoria di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 è annoverata tra le priorità, ma non si tratta di una priorità assoluta in quanto il contratto collettivo nazionale internazionale la colloca al terzo posto. L'articolo 21, comma 2, stabilisce, infatti, che coloro i quali hanno un'invalidità superiore ai 2 terzi o una minorazione rientrante nelle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648 del 1950 "hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda". Si tratta, dunque, di un diritto di precedenza e non di una precedenza assoluta. Per questo motivo, il contratto collettivo integrativo colloca al terzo posto, e non

al primo, la scelta della sede da parte della categoria dei soggetti di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 e, pertanto, non opera alcuna violazione del dettato legislativo.

Occorre evidenziare, infatti, che le categorie di soggetti che sono collocati, nel sistema delle precedenze di cui all'articolo 7 del contratto collettivo, prima della categoria di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992, hanno diritto *ex lege* di precedenza assoluta nella scelta. Si tratta delle categorie relative al personale scolastico non vedente, che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 120 del 1991, ha diritto di "precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale", e al personale emodializzato che, ai sensi dell'articolo 61, ultimo comma, della legge n. 270 del 1982, ha anch'esso "la precedenza assoluta nella scelta della sede".

Queste 2 ipotesi di precedenze, quindi, sono collocate prima rispetto a quelle di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992, in quanto è lo stesso legislatore che richiede che a quei determinati soggetti sia garantita una precedenza assoluta nella scelta. Si evidenzia, inoltre, che entrambe le discipline relative alle categorie suddette sono, comunque, precedenti rispetto alla legge n. 104 del 1992 e, quindi, erano già in vigore nel momento in cui è sopravvenuta la legge del 1992.

L'altra categoria che, nel sistema delle precedenze di cui all' articolo 7 del contratto collettivo integrativo, esercita il diritto di scelta prima dei soggetti di cui all'articolo 21 della legge n. 104, è il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata al permanere della posizione di soprannumero. Costoro sono considerati, per un periodo di tempo pari a 8 anni, ancora titolari presso la scuola dalla quale sono stati trasferiti e hanno diritto di rientrare nella sede di titolarità, purché abbiano presentato in ciascun anno domanda di trasferimento per ottenere il rientro nella propria sede. Tale tipo di decadenza si applica unicamente con riferimento alla sede della scuola presso la quale tali soggetti sono ancora titolari e, pertanto, non si tratta di sedi disponibili sulle quali il personale di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 avrebbe potuto esprimere una preferenza. Anche in tal caso, dunque, la precedenza prevista nel contratto collettivo nazionale integrativo non è in contrasto con quanto dettato dalla legge n. 104.

Alla luce di ciò, quindi, non vi sono motivi per ritenere non corretta l'applicazione della normativa relativa alla legge n. 104 del 1992 e del contratto collettivo nazionale integrativo nell'ambito delle procedure di mobilità del personale scolastico.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

(9 dicembre 2014)

GIROTTO, CASTALDI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 31 luglio 2014 la Cassa depositi e prestiti SpA (Cdp) ha comunicato che l'amministratore delegato, Giovanni Gorno Tempini, e il presidente di State Grid international development limited (SGID), Zhu Guangchao, hanno firmato l'accordo per la cessione a SGID di una quota del 35 per cento del capitale sociale di Cdp Reti SpA, a un prezzo pari a 2.101 milioni di euro;

la SGID è l'operatore finanziario internazionale della State Grid corporation of China, controllata dal Governo cinese, classificatasi settima nella graduatoria mondiale delle 500 più grandi società "2014 Fortune global 500", ed è la più grande *utility* al mondo. La missione della società è quella di fornire energia elettrica sicura, economica e per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Il *core business* dell'azienda è la costruzione e la gestione della rete energetica che copre 26 province, regioni autonome e municipalità cinesi;

Cdp Reti è una società interamente di proprietà della Cassa depositi e prestiti che detiene una partecipazione pari al 30 per cento del capitale sociale di Snam SpA, il gruppo italiano integrato che presidia le attività regolate del settore del gas, gestisce i grandi gasdotti e gli stoccaggi di metano, le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e come tali qualificate strategiche ai sensi della normativa nazionale ed europea;

prima del *closing* della cessione, atteso nei prossimi mesi a seguito delle approvazioni governative e *antitrust*, ove richieste dalla disciplina vigente, la Cassa conferirà a Cdp Reti la propria partecipazione in Terna SpA (pari al 29,851 per cento del capitale sociale), operatore italiano *leader* nelle reti di trasmissione di energia elettrica;

a SGID saranno riconosciuti diritti di *governance* a tutela del proprio investimento nella società. In particolare, SGID potrà nominare 2 amministratori su 5 del consiglio di amministrazione di Cdp Reti e un membro su 3 del collegio sindacale della società. Inoltre, SGID godrà di un diritto di veto rispetto all'adozione, da parte sia del consiglio di amministrazione sia dell'assemblea dei soci di Cdp Reti, di alcune particolari delibere;

al fine di rafforzare la cooperazione fra le parti, Cassa depositi e prestiti e SGID hanno stabilito che, sulla base delle esigenze operative di Cdp Reti, SGID potrà proporre il nominativo di uno o due candidati che concorrano alla gestione operativa della società. La decisione finale in merito spetterà, in ogni caso, all'organo competente di Cdp Reti. Inoltre, SGID

avrà diritto a designare un amministratore nei consigli di amministrazione di Snam e Terna;

nell'accordo è stabilito un divieto reciproco di trasferimento delle partecipazioni in Cdp Reti per un periodo di 2 anni a partire dal *closing*; dopo tale data i trasferimenti delle partecipazioni saranno soggetti al diritto di prima offerta dell'altro socio;

considerato che:

l'ingresso del più grande operatore di reti energetiche del mondo, espressione diretta degli interessi dello Stato cinese, con una quota rilevante del 35 per cento, non potrà non avere una significativa influenza sulle scelte del *management*, anche in considerazione della stretta collaborazione in atto tra Petrochina ed Eni, a sua volta controllata da Cassa depositi e prestiti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello sfruttamento e destinazione verso l'Asia del gas estratto dai nuovi giacimenti del Mozambico;

la rivista *on line* "Formiche" il 1° agosto 2014 ha pubblicato un articolo dal titolo "Snam, Terna e cinesi in Cdp Reti, tutti i nodi e gli enigmi politici" a firma di Michele Arnese, secondo il quale «Diversi addetti ai lavori che hanno seguito il *dossier* hanno rimarcato come il silenzioso via libera politico arrivato dal Governo si è innestato sull'atarassia della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla questione golden power, sotto cui ricadrebbe il caso Cdp Reti. Peccato che l'atteso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina della normativa che è subentrata alla golden rule non è stato ancora firmato dal *premier*. In altri termini i cinesi sono entrati in due *asset* strategici e due uomini di State Grid siederanno nel cda di Cdp Reti e anche in Snam e Terna, senza che sia stato emanato il provvedimento che regola operazioni del genere da parte di soggetti esteri. Un vuoto normativo colmato evidentemente da una volontà politica, forse non solo per consentire a Cdp di far cassa»;

secondo quanto riportato da "Quotidiano energia", nell'articolo pubblicato nello stesso giorno, intitolato "Focus. Cdp Reti e la Cina più vicina - State Grid avrà poteri di veto e un posto nei Cda di Snam e Terna. I potenziali conflitti di interesse e i rischi geopolitici. Faro Ue?", la conclusione dell'accordo potrebbe determinare un conflitto di interessi di carattere internazionale. A tal proposito viene fatto riferimento al caso in cui nel «Cda di Snam si discute su un'infrastruttura strategica che serve a diversificare le fonti di approvvigionamento gas, magari alternative a quelle dalla Russia. Visto che Pechino e Mosca hanno legami sempre più stretti sul gas, anche allo scopo di mettere pressione sulla Ue, il consigliere cinese (rappresentante di una società di Stato) potrebbe andare a riferire al suo Governo, e quest'ultimo a quello russo. Magari i consiglieri di State Grid in Cdp Reti potrebbero tentare di esercitare il loro potere di veto (ancora non è noto quali siano quelle "particolari delibere") allo scopo di evitare quell'investimen-

to. Anche sotto forma di "ricatto" su altre decisioni importanti, se non su quella direttamente»;

della decisione formalizzata nell'accordo, firmato da Cassa depositi e prestiti e SGID a palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il Parlamento e i singoli Ministeri sono venuti a conoscenza solo attraverso la stampa, che ha riportato dichiarazioni del Ministro dell'economia, Gian Carlo Padoan, e del presidente di Cdp, Franco Bassanini,

si chiede di sapere:

quali siano state le valutazioni sull'impatto che le decisioni assunte dal Ministro dell'economia potrebbero avere sulla strategia energetica nazionale;

quali conseguenze l'accordo avrà in Grecia, dove China Grid partecipa come concorrente di Terna all'acquisizione della quota di maggioranza di "Independent power transmission", gestore della rete elettrica ellenica, con il manifestarsi della situazione dove controllante e controllata competono per lo stesso obiettivo, e se la strategia complessiva di penetrazione nell'area mediterranea da parte cinese sia stata effettivamente valutata;

se sia stato acquisito il parere dei servizi di sicurezza nazionale, anche in considerazione del fatto che la partecipazione al consiglio di amministrazione della Cdp Reti porterà a diretta conoscenza del Governo cinese informazioni di rilevante interesse strategico, di sicurezza, commerciali e di politica internazionale dell'Italia.

(4-02781)

(7 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Si rappresentano per quanto di competenza i seguenti elementi.

Preliminarmente si precisa che il Ministero, oltre ad essere a conoscenza dell'accordo firmato da Cassa depositi e prestiti e SGID, ha già avuto occasione di rappresentare la propria posizione in sede parlamentare circa fa medesima questione (X Commissione permanente della Camera del 1° ottobre 2014). Tuttavia si specifica quanto segue.

L'operazione è puramente di natura finanziaria, infatti la partecipazione oggetto di cessione, pari al 35 per cento di Cdp Reti, rappresenta una quota di minoranza del capitale sociale, il restante 65 per cento, infatti, rimarrà in capo a Cassa depositi e prestiti che ha l'obbligo di mantenere il controllo di CDR *ex lege*. Pertanto, non si vede come tale iniziativa possa

interferire o impattare sulla strategia energetica nazionale, la quale, tra l'altro, si pone come strumento di politica nazionale volto a tracciare un percorso che consenta, al contempo, di migliorare fortemente gli *standard* ambientali e di "decarbonizzazione", e di rafforzare la nostra sicurezza di approvvigionamento, anche grazie ai consistenti investimenti attesi nel settore.

Inoltre, la *governance* riservata al nuovo socio sarà tipica di un investimento di minoranza, in quanto è previsto un impegno reciproco al non trasferimento delle partecipazioni per 2 anni, con il diritto di prima offerta dell'altro socio alla scadenza, il rispetto di tutte le norme sull'*unbundling* come previsto dalle norme comunitarie e italiane e, vista la natura pubblica dei soggetti interessati, sono previste specifiche tutele su operazioni future ed espressi obblighi per evitare ricadute negative sulle certificazioni di indipendenza gestionale delle società Terna e Snam, come stabilito dalle norme comunitarie e come certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, con l'obbligo di uscita dell'investitore in caso di mancato rispetto.

Relativamente alla preoccupazione sollevata con il secondo quesito, la stessa non sussiste, in quanto riferita ad aree geografiche troppo distanti per pensare a collegamenti fisici di flusso competitivi dal punto dì vista infrastrutturale.

Avendo chiarito che l'accordo non prevede il controllo di SGID su CDR, e di conseguenza sulle partecipate da quest'ultima, ovvero Snam e Terna, la partecipazione di Terna alla gara per l'acquisizione della quota dì maggioranza di "Independent power transmission", gestore della rete elettrica ellenica, pone il nostro gestore di rete nazionale in competizione con SGID come con qualsiasi altro soggetto interessato a partecipare alla gara. In ogni caso, saranno previste disposizioni interne al gruppo, all'interno dei patti parasociali, per evitare ogni potenziale conflitto di interessi.

Infine, si fa presente che sono state emanate anche le recenti disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2014 ("golden power") che costituiscono un'ulteriore garanzia attraverso l'attivazione, se necessario, dei poteri speciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò vale, in particolare, per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 recante la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
DE VINCENTI

(2 dicembre 2014)

GIROTTO, CASTALDI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, "il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile";

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, il Ministro delle attività produttive provvede alla sicurezza ed all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso;

con nota datata 5 dicembre 2003, prot. 4241 (prot. Autorità n. 31194 del successivo 9 dicembre 2003), il Ministro delle attività produttive, titolare del potere di definizione di modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, e dell'articolo 35, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, afferma che le esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale degli scorsi mesi pongono in rilievo l'effettiva utilità per lo stesso sistema del servizio di interrompibilità che ha costituito un elemento importante della riserva di sistema;

con la stessa nota, si è contemplata espressamente la possibilità che i soggetti assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione per contratti con clausola di interrompibilità istantanea del prelievo rinuncino volontariamente a dette assegnazioni, facendo venire meno il presupposto sul quale è stata basata la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea, consistente nell'accesso prioritario alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione; e che con la medesima nota del Ministro viene formulato l'indirizzo secondo cui, in sostituzione di detto presupposto, il servizio di interrompibilità sia inquadrato dall'Autorità nell'ambito "dell'organizzazione dell'attività di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacità produttiva (...) ai sensi della legge 27 ottobre 2003, n. 290";

all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;

con la deliberazione 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 come successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 99/09, definendo la quantità massima di potenza interrompibile assegnabile da Terna pari a 3900MW. Al fine di proseguire con il servizio di interrompibilità, l'Autorità ha promosso il documento per la consultazione 642/2013/R/EEL per raccogliere i pareri e le osservazioni in merito alla definizione dei principali elementi che dovrebbero caratterizzare l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità a partire dal 1° luglio 2014, al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti. Con deliberazione 634/2013/R/eel, l'Autorità ha coerentemente disposto la proroga al 30 giugno 2014 dei contratti plurimensili vigenti al 31 dicembre 2013, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente entro il 10 gennaio 2014;

all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è stato istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza del sistema elettrico idoneo a garantire con la massima disponibilità, affidabilità e continuità la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori, attribuendo all'Autorità il potere di definirne le condizioni. Per il triennio 2010-2012, l'Autorità ha disciplinato il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza con la deliberazione 9 febbraio 2010 ARG/elt 15/10 come successivamente modificata e integrata, prevedendo che Terna organizzi, prima dell'inizio del triennio, procedure concorsuali (aste) per l'approvvigionamento triennale di risorse per la riduzione dei prelievi per la sicurezza nelle isole per quantità pari a 500 megawatt in Sicilia ed a 500 megawatt in Sardegna;

con l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stata prorogata al 31 dicembre 2015 la scadenza del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza nelle Isole e ha conferito all'Autorità il potere di aggiornarne le condizioni per il triennio 2013-2015, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2010;

il meccanismo viene finanziato dai clienti del settore elettrico mediante il pagamento di un corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (INT) fissato dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) a 0,2102 centesimi di euro per chilowattora per l'anno 2014;

all'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si prevede che i clienti finali che forniscono il servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 megawatt e per la quota parte di energia sottesa alla potenza interrompibile stessa sono esentati dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006;

il Rapporto sulla qualità del servizio di trasmissione pubblicato il 27 maggio 2014 da Terna, indica in 564 gli impianti coinvolti dal servizio di interrompibilità, per una potenza complessiva contrattualizzata pari a 4.057 megawatt per l'anno 2013;

considerato che:

ai sensi dell'art 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e gli oneri nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo;

ai sensi del suddetto articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, i suddetti oneri sono finanziati tramite componenti tariffarie applicate come maggiorazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica;

l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prevede che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali di sistema a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;

il decreto del 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha individuato gli oneri generali afferenti il sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999;

l'elenco degli oneri generali afferenti al sistema elettrico è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 83/03 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281";

l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col

Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;

l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha disposto che "I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico";

il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quali siano stati per l'anno 2013 i costi sostenuti rispettivamente per il servizio d'interrompibilità istantanea e per il servizio d'interrompibilità con preavviso;

se risulti quanti siano stati gli impianti effettivamente interrotti, quante siano state le interruzioni effettuate per ciascun impianto e quale sia stata la durata di ciascuna interruzione;

se risulti quale sia stato per l'anno 2013 il numero delle imprese che, avendo messo a disposizione più di 40 megawatt di interrompibilità, ha beneficiato dell'esenzione dal pagamento di alcuni corrispettivi ad opera delle imprese interrompibili ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009, e quale sia stato il gettito complessivo dovuto per l'esonero dell'esenzione dei corrispettivi di dispacciamento;

se risulti quanti siano stati per l'anno 2013 i consumi complessivi che beneficiano dell'esenzione del servizio di dispacciamento;

se risulti quale sia la distribuzione del gettito degli oneri generali del sistema elettrico differenziati per tensione di alimentazione sia in valori assoluti che in relazione ai volumi consumati dalle basse tensioni non domestiche, medie tensioni, alte ed altissime tensioni, per ciascun anno 2012 e 2013.

(4-03061)

(25 novembre 2014)

RISPOSTA. - Si premette che il servizio di interrompibilità del carico è finalizzato al mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e alla prevenzione di condizioni di rischio del sistema e che, pertanto, andrebbe correttamente considerato anche il potenziale rischio evitato dal ricorso tempestivo all'interrompibilità stessa. L'utilizzo di pochi MW può evitare, in alcune circostanze, una diffusa disalimentazione del sistema, soprattutto nei punti più critici della rete e le possibili difficoltà legate alla rialimentazione di tali sezioni critiche.

Nel 2013 il servizio di interrompibilità, istantanea e di emergenza, è costato 536 milioni di euro, cifra cui va sottratto l'importo restituito a Terna dai clienti interrompibili per effetto del meccanismo di conguaglio che per il 2013 è stato pari a circa 65 milioni. Il servizio di interrompibilità del carico nelle isole (Sardegna e Sicilia), istituito ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, è invece costato circa 60 milioni di euro per 240 MW contrattualizzati.

Nello stesso anno sono stati eseguiti da parte dei Terna oltre 1.800 distacchi, che hanno interessato più del 90 per cento dei siti contrattualizzati. Il numero di distacchi per sito varia da 1 a 9 (sempre inferiore al limite di 10 interruzioni oltre le quali Terna è tenuta a riconoscere all'impresa un ulteriore premio); il numero di interruzioni medie per sito è stato pari a 4. Inoltre, la durata dei distacchi è stata mediamente pari a circa 8 minuti, il distacco più breve è durato poco meno di un minuto e invece quello più lungo si è protratto per circa un'ora.

Nel 2013 le esenzioni di cui all'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009 hanno interessato 28 imprese (includendo quelle che hanno prestato il servizio di interrompibilità del carico in Sicilia e Sardegna) che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito. I consumi che hanno beneficiato dell'esenzione sono stati circa 9 TWh per un controvalore quantificabile complessivamente in circa 98 milioni di euro.

Per quanto riguarda la distribuzione del gettito degli oneri generali per livello di tensione di alimentazione e il valore assoluto, la ricognizione svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel 2012, relativamente agli anni 2010 e 2011, fornisce alcune informazioni con riferimento alle componenti A (rinnovabili, nucleare, tariffe speciali, *bonus* sociale) e alle componenti UC4, UC7 e MCT (rispettivamente: imprese elettriche minori, efficienza energetica, compensazioni territoriali). Nel 2011, il gettito totale è stato di circa 7,5 miliardi di euro così distribuiti: 4,3 miliardi (57,5 per cento) a carico degli utenti in bassa tensione a fronte di un consumo che rappresenta il 49,5 per cento del totale; 2,6 miliardi di euro (35,1) sulla media tensione i cui consumi sono il 35,7 per cento del totale; 0,6 miliardi di euro (7,3) sull'alta tensione che ha consumi pari a circa il 14,8 per cento del totale.

Nel 2013 il gettito derivante dall'applicazione dei medesimi oneri è stato di circa 13,5 miliardi di euro con una distribuzione tra i livelli di tensione analoga a quella già descritta.

Si segnala infine che, con nota de 13 novembre 2014, sono stati impartiti indirizzi a Terna SpA e all'Autorità per la revisione del servizio di interrompibilità dei carico al fine di conseguire una riduzione dei costi della fornitura elettrica.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
DE VINCENTI

(11 dicembre 2014)

GIROTTO, CASTALDI, BLUNDO, CATALFO, SERRA, BERTOROTTA, LUCIDI, DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, SCIBONA, NUGNES, LEZZI, MORONESE, FUCKSIA, SIMEONI, BULGARELLI, BOTTICI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

come mostra chiaramente un video pubblicato sul sito *internet* di Greenpeace Italia, la mattina del 15 novembre 2014 3 gommoni della marina militare spagnola hanno ripetutamente speronato i gommoni degli attivisti di Greenpeace delle Canarie;

gli ambientalisti, partiti con alcuni gommoni dalla nave di Greenpeace "Arctic Sunrise" (la stessa che nel novembre 2013 tentò l'assalto alla nave russa di Gazprom causando l'arresto di 25 membri dell'equipaggio tra cui Christian D'Alessandro), stavano protestando contro la nave da trivellazione "Rowan Reinassance" che, per conto dell'azienda spagnola "Repsol", stava effettuando pericolose trivellazioni esplorative al largo delle isole di Lanzarote e Fuerteventura;

l'aggressione dei militari spagnoli è avvenuta mediante 3 gommoni provenienti dalla nave "RelàmpagoP43" e ha provocato la caduta in mare di una ragazza italiana di 21 anni, che ha riportato una frattura e due tagli;

grazie alle urla dei compagni, la ragazza è stata tratta in salvo da un sommozzatore della marina militare spagnola. La giovane è stata, successivamente, trasferita in elicottero a Las Palmas dove ha ricevuto le necessarie cure mediche. Inoltre è rimasto ferito un altro attivista e i gommoni sono stati danneggiati;

nei documenti video si mostra chiaramente come la marina militare spagnola non assuma un comportamento di avvicinamento e di abbordag-

gio al gommone dei pacifici dimostranti di Greenpeace, ma un diverso comportamento e che, solo per caso, le conseguenze non siano state ancora più gravi. Tale comportamento, a parere degli interroganti, risulta tanto più grave se si considera il fatto che è stato messo ripetutamente in atto da personale esperto della marina militare spagnola;

gli attivisti di Greenpeace denunciano da tempo le trivellazioni effettuate dalla "Rowan Renaissance" in acque profonde, considerandole pericolose nonché distruttive e chiedono al Governo spagnolo di proteggere l'ambiente e i cittadini delle Canarie, ritenendoli ben più importanti del profitto di "Repsol",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni che hanno determinato le reazioni della marina militare spagnola che hanno causato lesioni ad una cittadina italiana;

se ritenga opportuno fornire assistenza legale gratuita alla malcapitata cittadina;

se intenda intervenire al fine di tutelare i nostri concittadini che, in altri Paesi, manifestano pacificamente contro le numerose violenze al suolo e al sottosuolo, che interessano non soltanto la singola nazione, ma l'Europa tutta;

se ritenga necessario comunicare una nota di protesta ufficiale del Governo italiano al Governo spagnolo per la reazione sproporzionata della marina militare spagnola, tenuto conto che con le azioni ripetute di speronamento avrebbero potuto causare danni ben più gravi della frattura riportata dalla giovane italiana.

(4-03048)

(20 novembre 2014)

RISPOSTA. - La vicenda che ha visto coinvolta una giovane attivista italiana di Greenpeace al largo delle isole Canarie è stata seguita sin dall'inizio con la massima attenzione dalla Farnesina, anche per il tramite dell'ambasciata a Madrid e del console onorario a Las Palmas.

Nella mattina di sabato 15 novembre 2014 l'ambasciata è stata informata dell'incidente avvenuto tra l'imbarcazione "Arctic sunrise" di Greenpeace e una nave della Marina spagnola durante un'azione di protesta dell'organizzazione ambientalista contro le operazioni di trivellazione della compagnia spagnola "Repsol". La rappresentanza, appena appreso dell'accaduto, ha allertato il console onorario a Las Palmas, l'addetto milita-

re a Madrid e i locali Ministeri degli esteri e dell'interno. Nel frattempo la giovane attivista, soccorsa da personale della Marina spagnola, veniva immediatamente trasportata in elicottero all'ospedale "Doctor Negrin" di Las Palmas de Gran Canaria dove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture riportate.

La mattina di domenica 16 novembre, quando i medici lo hanno permesso, il console onorario a Las Palmas si è recato in ospedale per fare visita alla connazionale. Questa è apparsa in buone condizioni e ha dichiarato di essere stata assistita con premura e gentilezza sia dal personale militare che l'ha trasportata in ospedale sia dal personale medico. La giovane ha inoltre comunicato di essersi messa in contatto con i propri familiari per rassicurarli sul suo stato di salute.

Successivamente, la connazionale ha ricevuto anche una visita da parte del presidente del Governo canario, Paulino Rivero Baute, e della consigliera della sanità, Brigida Mendoza Betancor, mentre il console onorario ha incontrato in ospedale i responsabili di Greenpeace Spagna, che hanno ringraziato per l'assistenza offerta.

Il lunedì 17 novembre l'ambasciata a Madrid ha inviato una nota verbale alle autorità locali per chiedere informazioni ufficiali sulla dinamica dell'incidente. Nella tarda mattinata dello stesso giorno il console onorario si è recato nuovamente in ospedale per verificare le condizioni della connazionale. Quest'ultima ha quindi ricevuto, il 20 novembre, il consenso dei medici a lasciare la struttura ospedaliera ed è partita in aereo alla volta di Milano (ancora con l'assistenza dell'ambasciata). Si precisa che la connazionale non ha richiesto assistenza legale: secondo quanto riferito dal questore generale delle Canarie, dal Ministero dell'interno e dalla Guardia civil, la stessa non risulta essere sottoposta a procedimenti penali né amministrativi.

Il Ministro della difesa spagnolo Pedro Morenes, intervenendo in Parlamento, ha difeso l'azione dell'esercito, affermando fra l'altro che esso "ha compiuto il proprio dovere" e ha agito "mediante l'uso proporzionato della forza". Secondo il ministro Morenes, l'esercito stava eseguendo degli ordini in un quadro di assoluta legalità, esercitando funzioni attribuitegli dalla legge e dalle convenzioni internazionali firmate dalla Spagna. L'incidente, ha aggiunto in altra sede, si è verificato dopo che le lance di Greenpeace, ignorando le ripetute istruzioni della Marina spagnola, hanno tentato di avvicinarsi alla nave della Repsol. Il Ministro ha rilevato inoltre che è stato un militare spagnolo a recuperare prontamente l'attivista caduta in mare.

Il presidente di Greenpeace Italia, Andrea Purgatori, ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento al ministro Gentiloni e alla Farne-

sina per essersi immediatamente attivati e per aver seguito la vicenda con attenzione ed efficacia.

Il Ministero continuerà, per il tramite della rete diplomatico-consolare, ad assicurare la tutela consolare necessaria a tutti i connazionali coinvolti in vicende analoghe, in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana e dal diritto internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
GIRO

(15 dicembre 2014)

MAZZONI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno.* - Premesso che:

"Il Forteto" nasce come comunità agricola negli anni '70 nel Mugello, alle porte di Firenze, fondata da un gruppo di giovani che individuavano il loro *leader* in Rodolfo Fiesoli, detto "il profeta";

nel corso degli anni, la realtà del Forteto si è sviluppata in maniera tripartita lungo queste direttrici comunicanti: la comunità propriamente detta, che si riconosce nell'associazione Il Forteto e dove da sempre si pratica l'accoglienza di minori in affidamento presso "famiglie funzionali", concetto autoctono del Forteto che indica individui spesso tra loro in relazione appena superficiale ma individuati quale "nucleo" per la sola "funzione" dell'affido; la cooperativa agricola, con un fatturato che attualmente si aggira sui 16 milioni di euro e i cui soci sono i componenti della comunità; la fondazione, che si occupa di diffondere la filosofia di vita del Forteto, con particolare riferimento all'attività educativa dei minori nelle scuole e all'interno della comunità stessa;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il 3 gennaio 1985 la Corte d'appello di Firenze condanna in via definitiva a 2 anni Rodolfo Fiesoli e a 10 mesi il suo primo collaboratore, Luigi Goffredi, per vari reati tra i quali maltrattamenti e atti di libidine violenta ai danni di alcuni ragazzi disabili ospiti del Forteto;

contestualmente, i due si avvantaggiano dell'amnistia per il reato di usurpazione di titolo, di cui erano stati accusati per essersi arrogati il titolo, in realtà mai acquisito, di psicologo diplomato delle università di Berna e Zurigo;

l'8 maggio 1985 viene respinto il ricorso in Cassazione avanzato dai due condannati;

gli affidamenti di minori ai due e a persone interne alla comunità Il Forteto proseguono senza soluzione di continuità;

il 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia al pagamento di una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali a seguito dell'affidamento alla comunità di due bambini. Nella sentenza (caso Scozzari e Giunta contro Italia - ricorso n. 39221/98 et 41963/98), la Corte sottolinea come «la circostanza che nell'ambito dell'affidamento di bambini da parte dei pubblici poteri, due persone condannate, certamente venti anni prima, per maltrattamenti e abusi commessi su persone che a quell'epoca erano loro affidate all'interno della stessa comunità possano svolgere un ruolo tanto attivo suscita delle serie riserve»;

nonostante ciò gli affidamenti di minori proseguono ancora;

rilevato che, a quanto risulta all'interrogante:

nell'anno 2002 si occupa della comunità Il Forteto e di quelle sentenze che paiono non aver ottenuto effetti sulla catena di affidamenti di minori all'interno della comunità Bruno Vespa con una puntata del *talk show* serale di Rai1 "Porta a Porta";

al minuto 5.17 della trasmissione, il giornalista denuncia: «In sei anni di Porta a Porta noi ci siamo occupati tante volte di minori ma non abbiamo mai subito tante pressioni per non occuparci di questa vicenda del Forteto, pressioni quotidiane (siccome la puntata doveva esser fatta qualche settimana fa), che sono avvenute con una sistematicità che francamente ci ha sconcertato. Noi ci siamo sempre occupati con grande prudenza dei minori, nessuno ha mai avuto niente da obiettare e adesso si vorrebbe sostenere che il solo fatto di pronunciare questo nome proibito Il Forteto possa nuocere a questi bambini, e quindi si vorrebbe sostenere che una trasmissione di informazione non possa dar conto di una vicenda per la quale lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questo francamente ci pare eccessivo»;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il 20 dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli viene arrestato con l'accusa di maltrattamenti e abusi su minorenni affidati all'interno della comunità;

a seguito di quell'arresto e alla conseguente attività investigativa, il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo che vede rinviati a giudizio, oltre allo stesso Fiesoli con capi di imputazione che vanno dai maltrattamenti agli abusi sessuali su minori, anche il suo braccio destro Luigi Gof-

fredi e altri 21 membri della comunità (4 posizioni sono stralciate per vizi di forma e seguono *iter* giudiziario parallelo) con l'accusa di maltrattamenti;

nel giugno 2012 il Consiglio regionale della Toscana attiva una commissione d'inchiesta sull'affidamento dei minori alla luce della vicenda il Forteto presieduta dal consigliere Stefano Mugnai. La Commissione chiude i suoi lavori nel gennaio 2013 con una relazione, licenziata all'unanimità, che attraverso numerose testimonianze dai contenuti drammaticamente univoci e concordanti ricostruisce, al pari di quanto rilevato dai magistrati nella loro attività inquirente, un quadro raccapricciante dove, si legge nella relazione stessa, "l'abuso era la prassi". Le pratiche abusanti rilevate dai commissari vanno dall'abuso fisico a quello sessuale, dall'impiego del lavoro dei minori a varie pratiche di coercizione fisica e mentale fino all'abuso psicoemotivo e affettivo, in particolare attraverso la rescissione dei legami con la famiglia d' origine;

a seguito dei lavori della commissione, la Regione Toscana ed alcuni enti locali si sono costituiti parte civile al processo in corso e si è sollevata la necessità dell'invio presso la cooperativa di ispettori del lavoro da parte del Ministero competente;

gli ispettori vengono inviati nell'aprile 2013. Nell'agosto seguente concludono il loro lavoro con una relazione in cui richiedono il commissariamento della cooperativa;

l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-00796) ai Ministri della sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali per avere informazioni in ordine alla richiesta di commissariamento della cooperativa;

l'8 ottobre 2013 il Ministero dello sviluppo economico fa sapere tramite lettera di aver concluso che «sussistono le condizioni» per accettare la proposta di commissariamento avanzata dagli ispettori e di avere «inviato il fascicolo» alla Direzione competente «per l'eventuale adozione del provvedimento»,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti se siano continuate e a quali soggetti debbano imputarsi le «pressioni quotidiane» che la Rai e in particolare la redazione di "Porta a Porta" ebbero a subire, secondo quanto denunciato pubblicamente dal giornalista Bruno Vespa, nell'anno 2002, al fine di ostacolare la messa in onda della puntata sul Forteto;

se risultino essere ancora in atto coperture politiche volte a tutelare la vecchia dirigenza del Forteto nonostante le comprovate irregolarità e le gravissime imputazioni di cui deve rispondere il fondatore.

(4-01195)

(26 novembre 2013)

RISPOSTA. - Si rappresenta, per la parte di competenza, quanto segue.

Nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito delle denunce presentate da alcuni appartenenti alla comunità "Il Forteto", le compagnie Carabinieri di Pontassieve e Borgo San Lorenzo hanno tratto in arresto, il 20 dicembre 2011, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il fondatore della comunità ritenuto responsabile di "violenza sessuale", "violenza privata" e "maltrattamenti in famiglia" nei confronti di 11 appartenenti alla comunità, anche minorenni. È stato notificato, altresì, il 16 ottobre 2012 un "avviso di conclusione delle indagini preliminari" a carico di 23 componenti della struttura, responsabili a vario titolo di "maltrattamenti in famiglia" e "sequestro di persona".

La vicenda è stata esaminata anche nel 2012 da un'apposita commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana.

L'attività ispettiva degli uffici preposti del Ministero fu attivata, per l'appunto, da un'articolata segnalazione da parte della Regione Toscana, in ordine a presunte irregolarità di varia natura, oltre a fatti di rilevanza anche penale, che vedono coinvolti vari soggetti: la comunità "Il Forteto", la fondazione omonima e la cooperativa agricola "Il Forteto".

Si ricorda, comunque, che l'attività del Ministero è finalizzata all'accertamento dei soli requisiti mutualistici ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002, per cui l'attività di vigilanza è indirizzata, esclusivamente, nei confronti della società cooperativa.

Va premesso, inoltre, che la vigilanza ordinaria periodica nei confronti del sodalizio, ai sensi del decreto citato, è assicurata, attraverso l'attività revisionale, dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente aderisce: Lega delle cooperative e Confcooperative. Il Ministero esercita, infatti, nei confronti delle cooperative aderenti a un'associazione, esclusivamente l'attività ispettiva straordinaria, che è stata appunto attivata, a seguito della segnalazione, in data 26 marzo 2013.

Gli ispettori incaricati hanno svolto in maniera accurata le verifiche, acquisendo una corposa documentazione e concludendo il verbale in

data 10 agosto 2013 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale della cooperativa. Della conclusione dell'ispezione è stata data comunicazione alla Regione Toscana in data 10 settembre 2013.

Si è inoltre provveduto a segnalare l'8 ottobre e poi ancora in data 23 ottobre 2013 le risultanze ispettive al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'effettuazione dei controlli di competenza, in ordine agli aspetti prettamente giuslavoristi.

Effettuata un'attenta disamina del verbale, preso atto delle controdeduzioni prodotte dal sodalizio, ritenuto che le irregolarità evidenziate fossero comunque di natura sanabile, al fine di una più completa valutazione della posizione dell'ente, il Ministero ha ritenuto di disporre, il 7 novembre 2013 un supplemento d'indagine, e in pari data si è provveduto a notiziare in merito la Regione.

Nel corso del supplemento di verifica, gli ispettori incaricati hanno diffidato il sodalizio a sanare, entro il termine del 23 maggio 2014, le irregolarità riscontrate. Decorso il periodo concesso ed effettuato in data 23 maggio il previsto accesso, riscontrando l'avvenuta regolarizzazione delle criticità oggetto di prescrizione, gli ispettori hanno pertanto concluso positivamente le verifiche, senza proporre l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

Si ritiene, pertanto, che la posizione della cooperativa debba attualmente ritenersi regolare.

Da ultimo, in data 23 giugno 2014, si è provveduto a comunicare alla Regione le risultanze finali dell'attività ispettiva, allegando per l'opportuna conoscenza la diffida e il processo verbale di accertamento.

Relativamente alle supposte pressioni che la Rai ebbe a subire, si riassumono i termini della questione, per quanto comunicati dagli uffici della Rai stessa.

Il 20 febbraio 2002 il signor Gino Calamai, affidatario assieme alla coniuge di 2 minori e socio della cooperativa agricola "Il Forteto", venuto a conoscenza dell'intenzione della redazione di "Porta a Porta" di trattare, nell'ambito di una puntata della trasmissione, la vicenda dei minori, ha inoltrato al responsabile del programma, e per conoscenza al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza ai sensi della normativa allora vigente in materia di protezione dei dati personali (art. 13 della legge n. 675 del 1996), chiedendo *inter alia* la cancellazione dei dati dei minori e opponendosi al trattamento dei dati stessi. Calamai ha inoltre diffidato la Rai "dal nominare la Cooperativa il Forteto".

L'11 marzo 2002, il signor Calamai ha scritto al dottor Vespa per dissuaderlo dal trattare l'argomento in trasmissione. In pari data, il Garante per la protezione dei dati personali ha trasmesso alla redazione di Porta a Porta l'istanza di Calamai, rammentando contestualmente le cautele da adottare nell'esercizio dell'attività giornalistica quando si trattano dati di minorenni.

Lo stesso 11 marzo 2002 il dottor Bruno Vespa ha scritto al Garante, professor Stefano Rodotà, una missiva in cui faceva presente di aver ricevuto pressioni "generalizzate, insistite e anche autorevoli" perché la trasmissione Porta a Porta non si occupasse della questione relativa al Forteto, per la quale lo Stato italiano era stato condannato dalla Corte europea di Strasburgo; precisando, tuttavia, che avrebbe adottato tutte le cautele del caso ma avrebbe, comunque, trattato la questione.

In data 12 marzo 2002, in seguito all'istanza del 20 febbraio precedente, il signor Calamai ha depositato ricorso nei confronti della Rai al Garante per la protezione dei dati personali.

Il 13 marzo 2002 è andata in onda la puntata in questione, con ospiti la signora Scozzari (madre dei minori) e i suoi legali e la tutrice dei figli della signora Scozzari. Nel corso della puntata Bruno Vespa ha dichiarato di aver ricevuto molte pressioni, quotidianamente e con sistematicità, per non trattare la questione del Forteto. Come chiarito dalla redazione di Porta a Porta con nota trasmessa alla Direzione affari legali della Rai, prima della puntata sono state adottate cautele per evitare l'identificazione dei minori (gli ospiti sono stati invitati a non fare alcun riferimento ai minori; la puntata è stata registrata e le parti giudicate "a rischio" sono state tagliate, eccetera).

Il 19 marzo 2002 il Garante ha trasmesso alla Rai il ricorso di Calamai avviando contestualmente il relativo procedimento accertativo-sanzionatorio. Il 27 marzo la Rai ha depositato il riscontro al Garante e il 29 marzo una prima memoria difensiva.

Con provvedimento del 2 maggio 2002, notificato il 3 ottobre 2002, il Garante, accogliendo le argomentazioni della Rai, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso di Calamai relativamente alle richieste concernenti il trattamento dei dati personali e lo ha dichiarato infondato per la parte riguardante le richieste di cancellazione e l'opposizione al trattamento dei dati stessi.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
VICARI

(11 dicembre 2014)

MAZZONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da anni si assiste impotenti all'impiego di cittadini extracomunitari (nord e centrafricani, balcanici, sub-continente asiatico e cinesi) immigrati clandestinamente nel territorio dello Stato, ridotti in condizioni di semi-schiavitù, nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli del Meridione (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) e nei laboratori di produzione di vestiario, pelletteria, calzaturiero ed oggettistica, arredamento (Campania, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto);

interi comparti e filiere del settore agroalimentare e manifatturiero risultano controllate direttamente o indirettamente, attraverso il caporalato, dalla criminalità organizzata presente in quei territori o da nuove associazioni criminali che si avvalgono di prestanome e società "apri e chiudi" dalla brevissima durata, costituite al solo scopo di sfruttare il lavoro di clandestini compresi minori. Lo sfruttamento riguarda, sotto altri aspetti, le migliaia di giovani donne di origine extracomunitaria avviate alla prostituzione nel territorio nazionale;

tutto ciò avviene in un clima di totale omertà, intimidazione e soggezione delle vittime, costrette ad operare in totale dispregio delle disposizioni che regolano le assunzioni ed i rapporti di lavoro, delle norme fiscali e contributive, della sicurezza sui posti di lavoro, con gravissime distorsioni della concorrenza e mercati di riferimento ed in gravissimo pregiudizio del bracciantato agricolo e della mano d'opera impiegata nelle attività artigiane ed industriali;

i controlli e l'attività di prevenzione-repressione sistematica sinora svolti si sono dimostrati insufficienti a contenere l'espansione del fenomeno che si sta allargando a macchia di leopardo in tutta la penisola, con la forte attrazione di valore aggiunto acquistato dalle produzioni, per il fatto obiettivo della loro provenienza e del *made in Italy*;

il fenomeno si caratterizza per lo stato di costrizione e soggezione cui vengono sottoposti i clandestini sin dal loro espatrio dal Paese d'origine, per lo più privi di documenti di riconoscimento e se li hanno, ne vengono privati ad opera delle stesse organizzazioni che si assumono l'onere dei viaggi. Di conseguenza, le vittime, giunte sul territorio nazionale, spesso tappa intermedia per altre destinazioni, sono costrette ad essere acquiescenti alle condizioni di vita miserrime presso i luoghi di sfruttamento (certificate da migliaia di accertamenti delle forze dell'ordine e rese note da innumerevoli *report* televisivi di grande ascolto) e ad accettare la mercede offerta *ad libitum* dalle organizzazioni criminali che ne assumono il controllo, seppure, per una stagione o per alcuni anni;

l'azione di contrasto messa in campo delle forze dell'ordine sembra trovare limitazioni nel quadro normativo esistente, che non consente di poter perseguire a fondo controllori e mandanti occulti dello sfruttamento economico di migranti, in quanto schermati dal caporalato, da prestanome e da imprese apri e chiudi, costituite *ad hoc*;

nel settore agroalimentare, il controllo della raccolta delle produzioni consente alla criminalità organizzata di estendere il controllo sulle fasi *ante* e *post*, ovvero sulla disponibilità dei terreni e sul trasporto su gomma dei prodotti fino ai mercati, quindi sulla prima parte della filiera, con gravissime interferenze sulla formazione dei prezzi al consumo;

nel settore manifatturiero, il controllo dei flussi clandestini consente alle organizzazioni di fornire le risorse umane alle decine di migliaia di imprese appositamente costituite da extracomunitari ed attrezzate per sfruttarle all'interno dei centri di produzione che fanno sempre capo ad un numero limitato di ignoti committenti intermediari, che finiscono per assumere *pro tempore* il dominio di un determinato segmento di mercato. Si tratta di realtà che non vanno confuse con le imprese utilizzatrici, in via incidentale, di mano d'opera irregolare o anche clandestina, costituite al di fuori di un vero e proprio *pactum sceleris*. I danni arrecati all'apparato produttivo nazionale sono gravissimi in ragione della concorrenza sleale per l'irrisorio costo del lavoro e per il mancato rispetto di qualsiasi regola interna;

la pericolosità per il sistema fiscale generale e locale e contributivo-valutario e per l'incolumità delle persone sui luoghi di lavoro è stata portata alla luce da molteplici indagini che hanno provato l'esistenza del riciclaggio operato attraverso operazioni di *money transfer* irregolari per importi dell'ordine di miliardi. Sul punto mancano gli strumenti giuridici di approfondimento investigativo per stabilire l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto dei flussi finanziari rispetto alle attività sottostanti di sfruttamento di clandestini. E non potranno sopperire a tali carenze gli adempimenti di chiusura dei rapporti di conto corrente, in assenza di adeguata verifica, previsti dal "decreto Monti" di cui al decreto legislativo n. 169 del 2012 con riferimento al "profilo di rischio di esposizione al riciclaggio" del cliente, poiché il successivo adempimento di trasferimento dei saldi su altro istituto di credito o l'emissione di assegni circolari intestati alle società od imprese assicura la tracciabilità ma non esclude la ripetibilità di operazioni a rischio;

considerato l'alto valore morale e sociale che la Costituzione riconosce al lavoro, posto a fondamento stesso della Repubblica, sorge, imperiosa, la necessità di reprimere con grande determinazione tutte le nuove forme di infiltrazioni della criminalità organizzata, di stampo mafioso o camorristico, sottese allo sfruttamento di migranti clandestini in attività economiche, vitali per l'economia stessa del Paese, affidandone la competenza alla Procura distrettuale antimafia, alla stregua di ciò che la stessa norma prevede per lo sfruttamento della prostituzione, compresa quella minorile,

andando a colmare una lacuna dell'ordinamento determinatasi per la evoluzione stessa dei fenomeni delinquenziali;

visti il codice antimafia, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli artt. 600 e seguenti del codice penale come modificati dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile promuovere azioni di competenza al fine di integrare l'art. 600 del codice penale, comma 2, con l'inserimento delle parole «o di clandestinità sul territorio dello Stato», dopo "o di una situazione di necessità," e prima di "o mediante la promessa o la dazione di somme".

(4-01450)

(8 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Gli illeciti commessi dai datori di lavoro nell'impiego del lavoratori stranieri sono assoggettati a un articolato regime sanzionatorio sotto il profilo sia penale che amministrativo, finalizzato a prevenire e contrastare il lavoro sommerso, il caporalato, l'immigrazione irregolare e lo sfruttamento del lavoro.

Seguendo il criterio cronologico, che meglio di ogni altro evidenzia l'attenzione via via crescente del legislatore al contrasto del fenomeno, assumono rilievo, innanzitutto, 2 disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione: l'articolo 12, comma 5, che punisce "chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal presente articolo, favorisce la permanenza di questi in violazione delle norme del presente testo unico"; l'articolo 22, comma 12, che punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato".

Su questo nucleo normativo di base si sono innestati una serie di interventi legislativi.

Un primo intervento, cioè l'articolo 12 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha introdotto nel codice penale l'articolo 603-*bis*, concernente il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta, invero, di una disposizione posta a tutela di tutti i lavoratori, a prescindere dalla nazionalità, ma, stante la situazione del mercato del lavoro in Italia, finisce per riguardare in concreto principalmente i lavoratori stranieri.

Un secondo intervento, cioè il decreto legislativo n. 109 del 2012, ha previsto il rifiuto e la revoca del nulla osta al lavoro subordinato degli stranieri, qualora il datore di lavoro abbia riportato sentenze di condanna per determinati tipologie di reati ovvero i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti; ha introdotto specifiche circostanze aggravanti nei casi di lavoro irregolare associato a condizioni di sfruttamento, oltre che all'impiego di minori in età non lavorativa; ha ulteriormente rafforzato l'apparato sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro condannati per l'impiego di lavoratori irregolari, introducendo la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Inoltre, il decreto legislativo n. 109 ha introdotto un istituto peculiare: il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che, vittima di un particolare sfruttamento lavorativo, abbia denunciato e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del proprio datore di lavoro. Si segnala che i permessi di soggiorno rilasciati in base a quest'ultima disposizione, in corso di validità alla data del 31 dicembre 2013, erano 82.

Un terzo intervento, cioè l'articolo 14 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, anch'esso mirante a tutelare tutti i lavoratori a prescindere dalla nazionalità, ha incrementato del 30 per cento sia l'importo della sanzione amministrativa concernente l'occupazione dei lavoratori in nero (cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, e successive modificazioni e integrazioni) sia la somma aggiuntiva da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Infine, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 24 del 2014, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, ha introdotto nell'articolo 600, comma 2, del codice penale la previsione dell'approfittamento della situazione di «vulnerabilità della vittima» tra le fattispecie che integrano gli estremi del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù.

Ciò consente di considerare superata la lacuna normativa segnalata nell'atto di sindacato ispettivo. Si ritiene, infatti, che con tale previsione, decisamente estensiva, il legislatore, in un'ottica di rafforzamento dello strumento punitivo, abbia fatto sì che tutte le possibili manifestazioni della tratta di esseri umani siano oggetto di repressione penale. Esattamente in tal senso depone la relazione illustrativa del citato decreto legislativo n. 24 del 2014.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANZIONE

(16 dicembre 2014)

ROMANO, DI BIAGIO, DI MAGGIO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in sede di presentazione presso il Senato, in data 12 marzo 2014, delle linee programmatiche della difesa, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che, nell'arco di pochi anni, si avrà un numero decisamente inferiore di civili che lavorano nella difesa;

ha altresì affermato che il Ministero è, di per sé, un mondo complesso, ma anche sempre più aperto all'interazione con gli altri Dicasteri nazionali, con le omologhe realtà internazionali, con il mondo della ricerca e dell'industria. Le esigenze in termini di professionalità e di competenze stanno quindi crescendo e la Difesa ha sempre più bisogno di personale qualificato, con *standard* estremamente elevati in termini sia di competenze settoriali, sia di managerialità complessiva;

il Ministro si è riferito in particolare al personale degli stabilimenti, degli arsenali e dei centri di manutenzione, il cui lavoro è cruciale per garantire l'efficienza dello strumento militare in un settore di "eccellenza" nazionale;

ha quindi sostenuto che la riduzione degli organici deve essere intesa come una faccia della trasformazione che si sta intraprendendo, essendo l'altra faccia rappresentata dalla crescita della professionalità e della competenza del personale civile dell'amministrazione. Affinché questa trasformazione si compia, occorre affrontare 2 questioni;

in primo luogo, occorre superare quegli "steccati" che hanno circoscritto tradizionalmente i civili della difesa a specifici compiti e funzioni, escludendoli da altre aree riservate di norma al personale militare. Con l'ovvia eccezione dei compiti operativi, propri delle forze armate, questo genere di differenziazione oggi non ha più alcun senso e, anzi, si tramuta in una penalizzazione per la stessa amministrazione della difesa che, così facendo, rischia di sprecare l'opportunità di valorizzare le eccellenze sicuramente presenti anche tra il personale civile;

in secondo luogo, occorre sostenere questa trasformazione, assicurando ai civili una formazione costante e progressiva nell'arco della carriera, tale da consentire loro di sviluppare e di aggiornare le competenze professionali, in linea con le nuove e più complesse responsabilità che gli stessi potranno assumere;

considerato che in data 21 gennaio 2014 il personale civile del dicastero della difesa, attraverso una petizione indirizzata alle più alte cariche dello Stato, ha rilevato problematiche in merito al principio di parità di trat-

tamento e di uguaglianza tra le componenti civile e militare evidenziando come non esista, ancora oggi, un'equiparazione funzionale e stipendiale tra le due categorie,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare concretamente affinché si realizzi l'effettiva equiparazione stipendiale e funzionale tra le due componenti civile e militare del Ministero con particolare attenzione al personale degli stabilimenti, degli arsenali e dei centri di manutenzione.

(4-01931)

(25 marzo 2014)

RISPOSTA. - La riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero entro il 2024 discende dall'articolato previsto dalla legge n. 244 del 2012 e dal conseguente decreto legislativo n. 8 del 2014; le stesse normative che hanno ridotto il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dalle 170.000 unità previste dal 2016 a 150.000 entro il 2024.

Il graduale processo di riduzione dei civili è accompagnato da quello di professionalizzazione ed ampliamento delle competenze, che deve interessare tale categoria di personale e che deve essere realizzato attraverso il potenziamento della formazione, da istituire anche presso istituti delle forze armate e il centro di formazione della difesa (ora la scuola nazionale dell'amministrazione).

Va tuttavia tenuto presente, per una corretta comprensione delle questioni legate all'equiparazione tra il personale civile e quello militare, che il trattamento economico del primo è soggetto alla contrattazione collettiva, con i limiti e le modalità stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, quello riferibile al secondo è, invece, regolato da altra specifica normativa richiamata dal codice dell'ordinamento militare, propria del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Ciò in ragione, evidentemente di una diversità di stato giuridico che si riflette nella necessità di autonomi ordinamenti e di differenti normative di settore.

Fermo restando che le 2 componenti, militare e civile, traggono ragione dalla necessità di svolgimento di compiti istituzionali diversi, seppur necessariamente complementari e sinergici, per la piena funzionalità dello strumento militare, vi è la piena volontà di operare, a livello normativo e amministrativo, per il superamento di differenziazioni sperequative, nel solco di quanto già avviato e nella consapevolezza che la normativa citata costituisca valido ed imprescindibile strumento per porre in essere iniziative concrete tese alla valorizzazione e all'ottimizzazione dell'impiego di tale risorsa.

Il Ministro della difesa
PINOTTI

(16 dicembre 2014)

SANTANGELO, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI, DONNO, SERRA, FUCKSIA, LEZZI, BOTTICI, MANGILI, BLUNDO, GIARRUSSO, MORONESE. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 7 luglio 2014, presso la strada statale 626 che collega Licata a Ravanusa, nel territorio agrigentino, è avvenuto il crollo improvviso del viadotto "Petrulla". Il cedimento ha riguardato una delle campate nella parte iniziale del viadotto che nel suo punto più alto raggiunge i 60 metri;

la strada statale è stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni '70, finalizzata a raggiungere il mare e il porto di Licata. Essa è stata concepita come asse stradale con svincoli provvisti di apposite rampe e priva di incroci a raso. Le pendenze eccessive, che la conformazione orografica del territorio composto da colline di media altezza e valli scoscese presenta, sono risolte grazie alla realizzazione di talvolta lunghissimi viadotti in cemento armato precompresso;

il crollo strutturale del viadotto "Petrulla" ha comportato il piegarsi verso il basso delle carreggiate adagiatesi nel fondo sottostante, da un'altezza di circa 4 metri;

al momento del cedimento transitavano 2 automobili, che hanno rischiato di precipitare nel fondo. Tuttavia, secondo le ricostruzioni esse sono riuscite, accelerando, a risalire giungendo dall'altra parte del cedimento;

conseguentemente al crollo, si sono altresì verificati dei tamponamenti, dovuti con molta probabilità alla repentina frenata della prima vettura che ha visto il ponte crollargli davanti;

risulta che 4 persone siano rimaste ferite e abbiano riportato contusioni in tutto il corpo, tuttavia le loro condizioni non risulterebbero gravi. La Procura della Repubblica di Agrigento, a seguito dell'evento, ha aperto un'inchiesta;

in seguito ai primi accertamenti, l'Anas (Azienda nazionale autonoma delle strade) con propria nota ha affermato che la causa del crollo di una delle campate del viadotto sembrerebbe riconducibile ad una rottura delle travi in cemento armato precompresso che sostenevano l'impalco e che prima del crollo non risultavano deformazioni evidenti, tali da far presagire l'imminente disastro;

nel *dossier* "Cemento disarmato" del 29 luglio 2009 di Legambiente si evidenzia che il calcestruzzo depotenziato viene utilizzato spesso nell'esecuzione delle opere pubbliche, come può evincersi nelle vicende raccolte e monitorate nei rapporti di "Ecomafia" e dall'inchiesta della procura di Caltanissetta nei confronti della Calcestruzzi SpA, controllata dal gruppo Italcementi, *leader* in Italia del mercato del calcestruzzo;

quest'ultimo crollo presenta delle analogie con quanto avvenuto il 21 maggio 2009, nel viadotto "Geremia 2" della stessa strada statale 626 Caltanissetta-Gela, completata e inaugurata nel febbraio del 2006, dove a causa del cedimento si sono verificati incidenti nei quali 2 persone sono rimaste ferite;

considerato che:

ciò che desta preoccupazione è la grande diffusione dell'utilizzo del calcestruzzo depotenziato in cui la percentuale di sabbia utilizzata è decisamente elevata rispetto al cemento, in violazione delle norme UNI EN 206-1, cosa che, come abbiamo tragicamente visto in questi giorni, rende le strutture stabili solo finché non si verifica un fenomeno sismico di portata significativa;

l'Italia è il Paese a più alto rischio sismico in Europa e già con la legge n. 62 del 1974 si era inteso proprio assumere dei provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Molti degli edifici e delle infrastrutture pubbliche sono stati costruiti prima di quella normativa e anche in seguito, la normativa non è stata sempre adempiuta a dovere;

durante l'inverno nella zona (valle dell'Imera) si sono verificati dissesti idrogeologici che hanno determinato degli smottamenti di terreno, con crolli di stradelle limitrofe e micro frane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali siano gli interventi di propria competenza necessari atti a ripristinare in tempi rapidi la viabilità e a prevenire problemi sulle altre campate del viadotto, per il principio di precauzione;

se intenda verificare lo stato delle suddette infrastrutture, considerate le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Caltanisetta sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato in violazione della norma UNI EN 206-1 e delle normative in materia antisismica, tanto più tenendo presente che il fenomeno della costruzione di edifici e infrastrutture pubbliche con *standard* sotto la norma è molto diffuso nell'area dell'agrigentino, ma anche nell'intero Paese;

se effettivamente le cause del crollo siano riconducibili all'utilizzo di calcestruzzo depotenziato, caratterizzato da un'alta percentuale di sabbia rispetto a quella di cemento, già oggetto di diverse inchieste e di diversi interventi di Legambiente, che hanno portato ad alcuni sequestri in Sicilia, Lombardia, Lazio e Abruzzo, nell'ambito dell'operazione "Doppio colpo";

quali provvedimenti intenda assumere per esercitare controlli sistematici e puntuali nell'esecuzione dei futuri lavori e se siano previsti investimenti per il potenziamento della rete viaria siciliana, attualmente necessitante di manutenzione e messa in sicurezza.

(4-02464)

(9 luglio 2014)

RISPOSTA. - In riferimento al crollo del viadotto Petrulla, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Questo dicastero, già l'8 luglio 2014, ha richiesto alla società ANAS una relazione tecnica sulle cause dell'accaduto, chiedendo altresì di valutare la necessità di eseguire una verifica puntuale, di tipo sia documentale che ispettivo, prioritariamente nel compartimento per la Sicilia, su altri viadotti che per tipologia costruttiva, periodo di realizzazione, caratteristiche degli elementi prefabbricati, eccetera, risultassero simili al viadotto oggetto del crollo e quindi potenzialmente a rischio. Al riguardo, ANAS ha riferito quanto segue.

Il giorno 7 luglio 2014, alle ore 11.25 circa, si è verificato il cedimento di una campata del viadotto Petrulla, al chilometro 4+500 della strada statale 626 dir. Licata-Braemi, tra i comuni di Licata e Braemi (Agrigento). L'opera, costruita alla fine degli anni '70, è costituita da 12 campate, con una lunghezza complessiva di 492 metri.

ANAS, non appena ricevuta notizia dell'evento, ha prontamente inviato sul posto il proprio personale tecnico che, svolte le prime verifiche, ha ipotizzato quale possibile causa del cedimento strutturale del ponte la rottura delle travi in cemento armato precompresso di sostegno all'impalcato. Si sottolinea che, sino all'episodio, nessun segnale premonitore si era verificato sul viadotto, tale da evidenziare eventuali pericoli di instabilità, neanche durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'opera (adeguamento delle barriere di sicurezza, sostituzione dei giunti di dilatazione, eccetera).

ANAS ha, quindi, nominato una commissione tecnica (presieduta dal professore Paolo Petrangeli, docente della facoltà di Ingegneria dell'università di Roma "La Sapienza", esperto in ponti e grandi infrastrutture) che il 10 luglio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalle autorità di Polizia giudiziaria, ha eseguito un primo sopralluogo sul viadotto, necessario per esaminare le travi collassate e ispezionare tutte le altre campate; sono state, altresì, avviate tutte le attività utili al ripristino della viabilità sul ponte Petrulla.

Analoghi sopralluoghi sono stati immediatamente effettuati anche sugli altri 8 viadotti situati lungo la strada statale 626, aventi caratteristiche costruttive simili a quelle del ponte Petrulla, per verificare la sussistenza di eventuali difetti strutturali.

Contestualmente, d'intesa con la Polizia stradale, gli enti locali e con il coordinamento della Prefettura di Agrigento, sono stati individuati i percorsi alternativi per consentire la mobilità nell'area interessata dall'evento.

L'azione dell'ANAS si è, quindi, concentrata sugli interventi di ripristino del tracciato della strada statale 123, da utilizzare quale collegamento alternativo alla statale 626 dir, con tempi di percorrenza leggermente superiori.

Il 25 luglio 2014 è stata aperta al transito la strada statale 123 "di Licata" (che costituisce, appunto, il più breve percorso alternativo alla statale 626 tra le località di Ravanusa e Licata); la strada è stata resa percorribile, con il solo divieto temporaneo di circolazione per i mezzi pesanti. Nel contempo, sono stati definiti gli ulteriori interventi necessari per il completo riutilizzo dell'arteria alternativa che riguardano la manutenzione straordinaria relativa al ripristino delle pavimentazioni, delle barriere di sicurezza, il rifacimento della segnaletica e il consolidamento di un versante in frana, causa della attuale parziale chiusura della strada. I lavori sono iniziati il 15 settembre con ultimazione prevista per il mese di dicembre 2014.

Circa la strada statale 626 dir, essa risulta chiusa al traffico dal chilometro 0,00 al chilometro 8,800 mentre per la restante parte, a seguito

delle verifiche eseguite, ANAS ha ritenuto di imporre la sola limitazione del divieto di transito ai mezzi pesanti tra il chilometro 16,300 ed il chilometro 19,300.

Inoltre, a seguito degli accertamenti effettuati dalla commissione tecnica, si è appurato che la causa del cedimento dell'impalcato è da addebitare alla corrosione dei cavi di precompressione posti all'interno delle travi. Il fenomeno corrosivo, assolutamente invisibile alle ispezioni esterne eseguite, ha determinato una progressiva perdita di capacità portante delle travi sino al raggiungimento del collasso della struttura.

Anche se in data 18 settembre il direttore regionale ANAS per la Sicilia ne ha chiesto il dissequestro o in subordine la possibilità di accesso all'opera per l'esecuzione di verifiche tecniche, ad oggi il viadotto Petrulla rimane sotto sequestro giudiziario sino a quando i consulenti tecnici, nominati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, non avranno concluso l'attività di competenza.

ANAS ha già predisposto il progetto per la ricostruzione della campata crollata e per il risanamento delle restanti, per un importo di circa 3-4 milioni di euro che potrà essere meglio precisato solo a seguito dell'esito delle necessarie prove.

Gli accertamenti conseguenti al collasso della struttura, subito estesi ai restanti viadotti, hanno evidenziato inoltre la necessità di procedere con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza statica, oltre che sul viadotto Petrulla, anche sul viadotto Salso che presenta caratteristiche costruttive simili.

Più in generale, si fa presente che il Ministero, in relazione alle criticità del sistema infrastrutturale viario, ha dato avvio, negli ultimi anni, a programmi specifici relativi a interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie.

In particolare, l'articolo 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013, e relativa legge di conversione, ha previsto, tra l'altro, che con decreto del Ministero è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria"; attraverso apposite convenzioni stipulate con ANAS sono stati individuati, nel dettaglio, gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti prioritari. Tali convenzioni assicurano anche una continua attività di verifica della realizzazione degli interventi previsti; inoltre l'amministrazione, sia centrale sia periferica, può effettuare verifiche e ispezioni sullo stato di attuazione degli interventi.

Infine, con i predetti programmi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte è stato previsto, per la rete stradale siciliana, un finanziamento di 37,9 milioni di euro (*ex* articolo 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013) per 3 interventi e un finanziamento di 49,5 milioni (*ex* articolo 1, comma 70, della legge n. 147 del 2013) per 33 interventi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

(5 dicembre 2014)

STEFANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

stando a quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa in questi giorni, pare che il sindaco di Vicenza, Achille Variati, abbia valutato la possibilità di spostare provvisoriamente il campo nomadi di viale Circoli alla periferia ovest della città, nell'area comunale di strada Carpaneda, proprio al confine con il comune di Creazzo e ciò per il tempo necessario per eseguire degli interventi sull'area di viale Cricoli;

l'area di via Carpaneda oggetto del probabile trasferimento si trova solo a circa 300 metri di distanza da un altro campo nomadi già esistente a Creazzo;

considerato che, a parere dell'interrogante:

risultano evidenti i problemi di ordine pubblico che potrebbero derivare dalla vicinanza dei 2 campi di nomadi, per di più appartenenti a etnie diverse;

la zona di Carpaneda, individuata come possibile destinazione dalla giunta di Palazzo Trissino, risulterebbe, inoltre, essere a rischio allagamento e pertanto, oltre ad essere inadeguata per motivi di ordine pubblico, non rispetterebbe altresì l'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54, il quale stabilisce che "L'ubicazione del campo sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale";

la notizia del probabile trasferimento nella zona prossima al comune di Creazzo ha sollevato però già numerose proteste tra gli abitanti che, contrariati, si sono riuniti in comitati spontanei ed hanno da subito cominciato una raccolta firme per protestare contro tale trasferimento;

anche il sindaco di Creazzo, Stefano Giacomin, ha prontamente sottoposto le notevoli problematiche al sindaco Variati e al Prefetto;

sempre secondo notizie di stampa pare che tale trasloco costerà circa 79.500 euro mentre la sistemazione del campo nomadi di viale Circoli, secondo una convenzione con la prefettura di Venezia, nel complesso 309.500 euro statali;

nel settembre 2008, la Commissione UE definì le misure italiane contenute nel "piano nomadi" del Ministro dell'interno *pro tempore* Maroni "non discriminatorie" ritenendo i provvedimenti, cioè la nomina dei tre commissari straordinari, il censimento e le modalità con cui veniva fatto, perfettamente in linea con le normative europee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, considerati i rilievi di ordine pubblico e le condizioni di insalubrità nell'area di via Carpaneda, non ritenga opportuno considerare il trasferimento in altra area;

quali azioni a tale riguardo intenda intraprendere;

se non ritenga necessario avviare un'immediata operazione di identificazione dei soggetti dei campi nomadi citati, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e le disposizioni di polizia finalizzata al controllo anche su tutto il territorio nazionale dei campi nomadi autorizzati o abusivi.

(4-01388)

(18 dicembre 2013)

STEFANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

stando a quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa in questi giorni, pare che il sindaco di Vicenza, Achille Variati, abbia intenzione di spostare il campo nomadi di viale Circoli alla periferia ovest della città, nell'area comunale di strada Carpaneda, proprio al confine con il comune di Creazzo;

l'area oggetto del trasferimento si trova solo a circa 300 metri di distanza da un altro campo nomadi già esistente a Creazzo;

considerato che:

risultano evidenti i problemi di ordine pubblico che potrebbero derivare dalla vicinanza dei due campi di nomadi, per di più appartenenti a etnie diverse;

la zona di Carpaneda, che sembra essere stata individuata dalla Giunta di palazzo Trissino, risulterebbe, inoltre, essere altamente a rischio allagamento e pertanto, oltre ad essere inadeguata per motivi di ordine pubblico, non rispetterebbe altresì l'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54, il quale stabilisce che "L'ubicazione del campo sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale";

la decisione del sindaco di Vicenza, anche se ancora non confermata ufficialmente, ha sollevato però già numerose proteste tra gli abitanti che, contrariati, hanno da subito cominciato una raccolta firme per protestare contro tale trasferimento;

anche il sindaco di Creazzo, Stefano Giacomin, ha inviato una lettera urgente di chiarimento e protesta al sindaco Variati e al prefetto;

sempre secondo notizie di stampa pare che tale trasloco costerà circa 79.500 euro mentre la sistemazione del campo nomadi di viale Circoli, secondo una convenzione con la prefettura di Venezia, costerebbe nel complesso 309.500 euro statali;

nel settembre 2008, la Commissione UE definì le misure italiane contenute nel "piano nomadi" del Ministro dell'interno *pro tempore* Maroni "non discriminatorie", ritenendo i provvedimenti, cioè la nomina dei tre commissari straordinari, il censimento e le modalità con cui veniva fatto, perfettamente in linea con le normative europee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se corrisponda al vero il trasferimento del campo nomadi di Vicenza nell'area individuata al confine con il Comune di Creazzo, e, considerati i rilievi di ordine pubblico e le condizioni di insalubrità nell'area eventualmente già individuata di Carpaneda, non ritenga opportuno il trasferimento in altra area;

quali azioni a tale riguardo intenda intraprendere;

stanti le proprie competenze, se non ritenga necessario avviare un'immediata operazione di identificazione dei soggetti dei campi nomadi citati, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere

umanitario e in materia di immigrazione, e le disposizioni di polizia finalizzata al controllo anche su tutto il territorio nazionale dei campi nomadi autorizzati o abusivi.

(4-01652)

(11 febbraio 2014)

RISPOSTA.(*) - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-01388 e 4-01652.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6050/2011 ha determinato la caducazione, diretta o di riflesso, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto, nonché di tutti i successivi atti attuativi. In relazione a ciò, il Ministero ha fornito le necessarie indicazioni per la riassegnazione delle somme necessarie al completamento funzionale degli interventi, già programmati dai soggetti attuatori, da sviluppare sulla base di specifiche convenzioni tra le Prefetture e i Comuni interessati.

In tale contesto, tra gli interventi a suo tempo ammessi al finanziamento dal prefetto di Venezia, commissario delegato per l'emergenza nomadi nel territorio del Veneto, si inseriscono i lavori straordinari e urgenti di riqualificazione dell'area comunale che ospita il campo di via Cricoli a Vicenza.

Per la loro realizzazione nel mese di dicembre 2013, è stata stipulata una convenzione tra il prefetto ed il sindaco di Vicenza, per un importo di circa 230.000 euro. Nel periodo di esecuzione dei lavori, si è reso necessario il temporaneo trasferimento degli abitanti del campo, circa 90 cittadini italiani, per lo più di etnia sinti, residenti da anni nel capoluogo.

Inizialmente, il sindaco di Vicenza aveva individuato l'area pubblica di via Carpaneda, adiacente al confine con il comune di Creazzo, quale sito idoneo ad ospitare provvisoriamente la comunità, ma, successivamente, si è evidenziata l'inadeguatezza dell'area sotto il profilo idrogeologico. Pertanto, l'amministrazione comunale ha valutato alcune soluzioni alternative, che tenessero conto delle esigenze espresse sia dalla comunità sinti che dalla cittadinanza nel suo complesso.

In ogni caso, si assicura che la situazione descritta nelle interrogazioni è stata costantemente monitorata dalle autorità di pubblica sicurezza ed è stata portata all'attenzione del comitato provinciale per l'ordine e la si-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

curezza pubblica, anche in ragione di eventuali manifestazioni di dissenso da parte dei cittadini residenti. Infine, dopo un ampio dibattito, la comunità sinti è stata provvisoriamente trasferita in un'area limitrofa a quella del campo, di proprietà di Aim spa (azienda multiservizi di proprietà comunale), opportunamente attrezzata.

I lavori di ristrutturazione del campo di via Cricoli sono stati ultimati. È previsto che la comunità rientri nella struttura entro il mese di dicembre 2014.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANZIONE

(9 dicembre 2014)

STEFANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 9 luglio 2014, presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato il Ministro in indirizzo ha annunciato di voler ridurre gli attuali tempi di permanenza nei CIE ad un limite massimo di 180 giorni, invece dei 18 mesi attuali previsti dalla normativa nazionale in recepimento di quella comunitaria con il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129;

il Ministro ha inoltre precisato che i CIE stanno operando ben oltre la loro capacità ricettiva e si punta ad accelerare le procedure per l'esame delle domande di asilo. Saranno incrementate le Commissioni territoriali per l'asilo ed il circuito Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo) salirà a 20.000 posti;

attualmente sono solo 5 i CIE operativi (Bari, Caltanissetta, Roma, Torino, Trapani Milo) per circa 500 posti, rispetto ai 12 prima esistenti;

secondo notizie riportate dalla stampa, nel 2013 sono stati trattenuti nei CIE 6.016 clandestini, di cui solo 2.749 sono stati rimpatriati, mentre nel 2014, anche a causa della chiusura di più della metà dei centri presenti in Italia, gli ospiti dei CIE sono stati molto meno, ossia 2.124, dei quali addirittura solamente 1.036 rimpatriati;

è la stessa normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2008/115/CE, a imporre agli Stati membri, al Capo IV, il trattenimento in appositi centri per l'identificazione del cittadino di un Paese terzo entrato o trattenutosi clandestinamente onde procedere alla sua successiva espulsione;

la direttiva precisa all'art. 15, comma 6, che il trattenimento, di norma di 6 mesi, sia prolungato a 18 mesi, nei casi in cui "nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa: a) della mancata collaborazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei paesi terzi";

i numeri indicati relativi agli effettivi rimpatri dimostrano che se addirittura non è stato compiuto dal Governo "ogni ragionevole sforzo" nei 18 mesi previsti dall'attuale normativa, in linea con le disposizioni comunitarie, onde procedere all'allontanamento effettivo dei clandestini presenti sul nostro territorio, ancor meno verrà fatto riducendo i termini di permanenza a soli 6 mesi;

solo dall'inizio del 2014 e solo via mare sono giunti clandestinamente sul nostro territorio 65.000 persone e che, secondo dati ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, dal 1990 al 2013 delle persone richiedenti asilo solo circa il 9 per cento ha ottenuto lo *status* di rifugiato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga invece più opportuno incrementare il numero degli attuali centri di identificazione ed espulsione, rimettendo in funzione anche quelli che nel 2013 sono stati chiusi a causa dei danni provocati dagli ospiti ivi trattenuti in attesa dell'espulsione;

per quali motivi non sono stati effettuati i rimpatri di tutti i clandestini presenti nei CIE nel 2013 e nel 2014;

se, a fronte delle eventuali problematiche evidenziate nell'identificazione o esecuzione dei rimpatri stessi, non ritenga altresì opportuno mantenere gli attuali 18 mesi di trattenimento.

(4-02486)

(15 luglio 2014)

RISPOSTA. - Attualmente sono operativi 5 centri di identificazione ed espulsione a Bari, Caltanissetta, Roma, Torino e Trapani Milo, tutti a ricettività ridotta. Complessivamente, a fronte dei 1.791 posti disponibili nei 13 centri originariamente previsti, i posti effettivi sono, al momento, 451.

In particolare, sono stati chiusi definitivamente i CIE di Catanzaro (dal 9 novembre 2012), Modena (dal 24 dicembre 2013) e Trapani Serraino Vulpitta (dal 15 maggio 2014). Gli altri CIE sono stati chiusi temporaneamente, a causa della necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono al momento in corso nelle strutture di Brindisi,

Crotone e Gorizia, mentre sono stati ultimati nelle strutture di Milano e Bologna, attualmente utilizzati come centri di prima accoglienza.

Nel 2013, il 46 per cento degli stranieri collocati nei CIE è stato allontanato verso il proprio Paese d'origine (2.749 su 6.016). Nei primi 10 mesi del 2014, tale percentuale è salita al 56 per cento (2.079 stranieri effettivamente rimpatriati su un totale di 3.722 trattenuti). Di contro, la percentuale di coloro che sono stati dimessi perché non identificati allo scadere dei termini è scesa ne 2014 (al 2 ottobre) allo 0,67 per cento, rispetto al 5 per cento registrato nel 2013.

I casi di mancato rimpatrio sono dovuti principalmente a motivi di salute, accoglienza dei ricorsi avverso il provvedimento di espulsione, sospensiva a seguito di presentazione di richiesta di protezione internazionale, non convalida del trattenimento.

Il numero relativamente basso degli stranieri transitati in questa tipologia di centri attesta l'avvenuto mutamento del profilo del migrante, che ha finito col perdere la sua prevalente connotazione economica.

In tale contesto, uno degli aspetti di maggiore problematicità era legato al protrarsi della permanenza in tali strutture, vissuta dallo straniero con un senso di frustrazione da cui a volte sono scaturiti episodi di violenza e di autolesionismo. Sul tema è intervenuta, come noto, la legge n. 161 del 2014, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", che ha fissato in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANZIONE

(11 dicembre 2014)